Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 gennaio 1981** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 993.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Pisa (secondo istituto).

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito in Pisa, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, il secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Pacinotti » di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 933.

Modificazione allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il testo dell'art. 7, concernente le unità dei posti di professore di ruolo e le norme concernenti il trattamento economico e di quiescenza e i trasferimenti del personale docente in servizio presso l'Università medesima, è abrogato e sostituito con il seguente nuovo testo:

Art. 7. — Il ruolo organico dei professori è costituito da ventinove posti di cui ventiquattro per la facoltà di economia e commercio e cinque per la facoltà di lingue e letterature straniere.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento alla Università Bocconi di professori appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università governative.

Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Università governative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 934.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in lingue e letterature orientali;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella IX-*bis*, dell'ordinamento didattico vigente, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in lingue e letterature orientali, è modificata nel senso che i seguenti inse-

gnamenti complementari: filologia semitica, sinologia, filologia iranica e filologia uralo-altaica, diventano fondamentali; inoltre, tra gli insegnamenti fondamentali è aggiunto il seguente: filologia e storia della lingua giapponese.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto ha effetto per coloro che si iscrivono al primo anno del corso di laurea in lingue e letterature orientali a cominciare dall'anno accademico 1980-81.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **935.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato e modificato con i decreti succitati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di parassitologia medica cambia la denominazione in quella di parassitologia medica « Prof. Luigi Magaudda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **936.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 112 è modificato nel senso che alla facoltà di ingegneria è aggiunto il corso di laurea in ingegneria elettronica.

Art. 2.

L'art. 115, relativo al biennio propedeutico, è modificato nel senso che prima del secondo comma è aggiunta la seguente frase: per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

9) Tecnologie generali dei materiali.

Inoltre, nel secondo comma, è aggiunta la frase: per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

10) Calcolo numerico.

Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in ingegneria elettronica:

Ingegneria elettronica

Art. 121. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono i seguenti:

A) *Obbligatori sul piano nazionale*:

scienza delle costruzioni;
meccanica delle macchine e macchine;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
campi elettromagnetici e circuiti;
misure elettriche;
comunicazioni elettriche;
elettronica applicata;
controlli automatici;
radiotecnica.

Obbligatori sul piano della facoltà:

calcolo numerico (anticipato al biennio);
complementi di matematica;
complementi di elettrotecnica;
elementi di calcolatori e tecniche operative;
misure elettroniche.

Sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco seguente:

antenne e propagazione;
componenti elettronici;
controllo di processi industriali;
elettronica digitale;
materiali per l'elettronica;
microonde;
tecnologie elettroniche;
telegrafia, telefonia e telesegnalazioni;
teoria dei sistemi;
teoria dell'informazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **937.**

Autorizzazione al collegio « S. Carlo » di Modena ad accettare una donazione.

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il collegio « S. Carlo » di Modena viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 75.000.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Modena con atto pubblico 6 luglio 1979, n. 26403/4843 di repertorio, a rogito dott. Silvio Vezzi, notaio in Modena, quale contributo alle spese per lavori di restauro da eseguirsi nella chiesa di S. Carlo di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **938.**

Autorizzazione all'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori », in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un immobile del valore di L. 1.110.000.000, disposta dalla società « S. Francesco d'Assisi » S.p.a., in Milano, con atto pubblico 23 maggio 1978, n. 10976/2115 di repertorio, a rogito dott. Enrico Chiodi Darelli, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **939.**

Autorizzazione all'associazione « Amici della Bocconi », in Milano, ad accettare un legato.

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione « Amici della Bocconi », in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Eletta Samini ved. Croccolo con testamento olografo pubblicato in data 14 gennaio 1974, n. 91272 di repertorio, a rogito dottor Alessandro Guasti, notaio in Milano, consistente in uno stabile sito in Milano, viale Maino, 35, del valore di L. 645.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **940**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Venezia ad accettare una donazione.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Venezia viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in porzioni di un compendio immobiliare comunale sito in Venezia, Calle dei Guardiani a Dorsoduro, costituite dai mappali 276-2717-277 (porzione) e 2896 (porzione) del foglio 14, allegato A-5, del valore complessivo di L. 800.000.000, disposta dal consiglio comunale di Venezia con deliberazione 13 giugno 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 23

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazioni miste, con capitale e premi rivalutabili e relative condizioni particolari di polizza della S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè i sottoindicati tassi di premio, in estensione di tariffe già autorizzate, opzioni e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa RXIIe 3, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

tariffa RXII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

tariffa RVIIIc (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tarifa RVIIIc e 3 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc e 3 (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F).

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(168)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1978 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata;

Considerato che il sig. Vito Martino, membro del comitato predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è deceduto;

Visto il telegramma n. 3288 del 27 settembre 1980, con il quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza ha designato il rag. Gennarino Borzone in sostituzione del sig. Vito Martino;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Gennarino Borzone è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del sig. Vito Martino, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

(154)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Fratelli Zanniello, in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.r.l. Fratelli Zanniello - Officina meccanica e fonderia, con sede in Napoli, chiede una rateazione — ovvero la sospensione — del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferente gli anni 1976 e 1977, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, afferente il 1975, nonché dei relativi interessi e sopratassa, iscritto, per un complessivo ammontare di L. 26.003.639, in ruoli speciali posti in riscossione nell'anno 1979 adducendo che, per indisponibilità di liquido, non è attualmente in grado di far fronte al pagamento del suddetto importo e che la prosecuzione degli atti esecutivi esattoriali sulle attrezzature di lavoro determinerebbe la cessazione dell'attività aziendale ed il conseguente licenziamento di tutti i lavoratori dipendenti;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla menzionata società;

Tenuto conto che, per effetto dei pagamenti parziali, il debito d'imposta della società in parola si è ridotto a L. 20.025.496;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 20.025.496, dovuto dalla S.r.l. Fratelli Zanniello, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(207)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dal comune di Cascina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 6 novembre 1980, con la quale il comune di Cascina chiede una rateazione della sopratassa per omesso o ritardato versamento d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte), dell'importo di L. 42.620.000, iscritta a suo nome nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di novembre 1980, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto carico tributario, stante le limitazioni nelle spese correnti imposte agli enti locali dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Pisa, in considerazione della particolare natura dell'ente in parola, ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario di L. 42.620.000, dovuto dal comune di Cascina, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(210)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Polisud - Cooperativa poligrafica sud, in Casoria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 16 ottobre 1980, con la quale la Polisud - Cooperativa poligrafica sud S.r.l., con sede in Casoria, chiede una rateazione per il pagamento del carico di IRPEF (ritenute alla fonte), interessi e soprattassa, dovuto per il 1978 ed iscritto, per il complessivo ammontare di L. 47.819.581, nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di settembre 1980, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di corrispondere in unica soluzione il predetto importo a causa di una momentanea indisponibilità di liquido dipendente dalla mancata realizzazione di ingenti crediti vantati nei confronti di terzi, tra cui vi sono anche enti pubblici;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla menzionata società;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 47.819.581, dovuto dalla Polisud - Cooperativa poligrafica sud S.r.l., è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(208)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. « Sitel » - Impianti telefonici elettrici, in Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 19 novembre 1980, con la quale la S.p.a. « Sitel » - Impianti telefonici elettrici, con sede in Genova, chiede una rateazione del carico di imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e sopratassa, afferente l'anno 1978, iscritto nei ruoli speciali novembre 1980, per il complessivo importo di L. 955.895.000 adducendo che la concessione della dilazione le consentirebbe un graduale assolvimento dell'obbligazione tributaria che si presenta onerosa in rapporto alla attuale grave situazione di crisi finanziaria con carenza di liquidità determinata da inadempienza o da ritardi nei pagamenti da parte delle società committenti a partecipazione statale;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Genova ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla menzionata società « Sitel »;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 955.895.000, dovuto dalla S.p.a. « Sitel », con sede in Genova, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(206)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Proroga del termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1979, relativo alla disciplina transitoria della vendita delle scarpe ortopediche per bambini aventi caratteristiche profilattiche o correttive.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, concernente l'inclusione tra i presidi medico-chirurgici delle scarpe ortopediche per bambini prodotte in serie con caratteristiche profilattiche o correttive;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 1979 che pone il termine del 30 giugno 1980 alla disciplina transitoria prevista, per la vendita delle scarpe in parola non ancora registrate, dall'art. 2 del citato decreto 22 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1980 che ha prorogato il termine di cui al comma precedente al 31 dicembre 1980;

Ravvisata l'opportunità di prorogare ulteriormente detto termine in considerazione del fatto che l'istruttoria di alcune domande di registrazione non è ancora ultimata;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1979, relativo alla disciplina transitoria della vendita delle scarpe ortopediche per bambini prodotte in serie con caratteristiche profilattiche o correttive, è prorogato al 31 marzo 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Decreta:

Art. 1.

Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, procedono, per l'anno 1981, la guardia di finanza e i nuclei misti di funzionari delle amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dallo stesso articolo, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1979 secondo il regime normale, dalle quali la differenza tra l'IVA dovuta e quella ammessa in detrazione risulta inferiore al valore medio nazionale, calcolato sul gruppo di contribuenti che appartengono alla stessa categoria di attività ed alla stessa classe di volume di affari, di totale acquisti ed importazioni e di vendite non imponibili. Il raggruppamento per categoria di attività sarà effettuato tenendo conto dei primi due caratteri della tabella dei codici di attività allegata alle dichiarazioni IVA per lo stesso anno; il raggruppamento per classe d'importo sarà effettuato secondo la seguente ripartizione:

volume d'affari: fino a 5 milioni; oltre 5 e fino a 20 milioni; oltre 20 e fino a 100 milioni; oltre 100 e fino a 1.000 milioni; oltre 1.000 milioni;

acquisti ed importazioni: fino a 3,5 milioni; oltre 3,5 e fino a 13,5 milioni; oltre 13,5 e fino a 65 milioni; oltre 65 e fino a 650 milioni; oltre 650 milioni;

vendite non imponibili: fino a 1 milione; oltre 1 e fino a 3,5 milioni; oltre 3,5 milioni e fino a 18 milioni; oltre 18 milioni e fino a 180 milioni; oltre 180 milioni;

b) persone fisiche titolari di redditi da lavoro non dipendente relativi all'anno d'imposta 1978, derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori:

commercio all'ingrosso;
prodotti chimici e farmaceutici;
prodotti foto-fono-cinematografici;
intermediari, rappresentanti, agenti di turismo;
carni e prodotti della macellazione;
carta e derivati;
servizi tecnici, commerciali e legali;
trasporti su strada;

ovvero derivanti dall'esercizio delle seguenti professioni:

medici e psicologi;
avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai;
commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati;
artisti;
ingegneri edili ed architetti.

L'individuazione dei soggetti di cui alle categorie indicate nella presente lettera viene effettuata sulla base dei primi due caratteri dei codici di attività della tabella allegata al mod. 740 relativo all'anno d'imposta 1978;

c) soggetti presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

d) persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione che per l'anno 1978 non abbiano indicato nel mod. 740 alcun codice di attività ovvero ne abbiano indicato uno diverso da quelli previsti dal mod. 740 medesimo.

Art. 3.

I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

cat. *a*) 45 %;
cat. *b*) 40 %;
cat. *c*) 10 %;
cat. *d*) 5 %.

I controlli da effettuare nell'ambito di ciascuna provincia saranno eseguiti dalla guardia di finanza e da nuclei misti in relazione alle rispettive capacità operative. La ripartizione, fra guardie di finanza e nuclei misti, dei soggetti sorteggiati per ciascuna provincia avverrà mediante sorteggio.

Art. 4.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate nell'art. 3 risulta superiore al numero dei soggetti da sorteggiare nella medesima categoria,

l'eccedenza è computata nella categoria successiva. Se tale ipotesi si verifica nella categoria *c*) l'eccedenza è computata nella categoria *b*).

Art. 5.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati ricorrendo agli elaboratori elettronici del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

I sorteggi elettronici sono effettuati sulla base dei dati, relativi alle singole categorie, registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria ed estraendo da questi un numero di soggetti calcolato in base alle percentuali di cui all'art. 3.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate sotto la vigilanza di una commissione composta dai direttori dei centri informativi delle Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'organizzazione dei servizi tributari nonché da due ufficiali superiori della guardia di finanza designati dal comandante generale. La commissione è presieduta dal più anziano dei direttori dei centri informativi.

La commissione può avvalersi di esperti nella elaborazione automatica dei dati, appartenenti alla guardia di finanza.

La estrazione di ciascun soggetto è definita da un programma elettronico generatore di numeri casuali e praticamente equiprobabili. Il programma è basato sul metodo matematico detto « dei residui di potenza » ed usa come innesco di ogni sorteggio il valore numerico, espresso in millionesimi di secondo, dell'orologio interno dell'elaboratore elettronico all'atto del sorteggio ad un numero estratto a sorte dalla commissione.

Tutti i programmi elettronici nonché gli archivi magnetici della procedura dei sorteggi devono essere messi a disposizione della commissione per gli opportuni controlli.

Le varie fasi della procedura devono altresì essere opportunamente evidenziate sugli apparati di controllo dell'elaboratore elettronico.

Al fine di assicurare la massima riservatezza sui soggetti sorteggiati, i relativi dati identificativi sono stampati direttamente in busta suggellata; copia di ogni busta è conservata presso il comando generale della guardia di finanza unitamente alla registrazione sul nastro magnetico anche esso chiuso in busta suggellata.

Gli archivi magnetici di transito delle informazioni devono essere cancellati in modo automatico a conclusione delle rispettive fasi procedurali.

Le buste suggellate sono inviate, a cura della guardia di finanza, ai competenti comandi, in sede provinciale, della guardia di finanza ed ai competenti ispettori compartimentali delle imposte dirette.

Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi nei confronti:

a) degli amministratori, se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persona;

b) dei componenti il nucleo familiare, se il soggetto controllato è persona fisica.

Art. 7.

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati in relazione ai quali ricorrano una o più delle seguenti ipotesi:

a) che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 1978;

b) nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale dai reparti della guardia di finanza con inizio dal 1° gennaio 1978;

c) nei cui confronti sia stato o debba essere eseguito un controllo globale a sorteggio relativo agli anni 1978, 1979 e 1980.

Art. 8.

Per la sostituzione dei soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui all'art. 7 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 5.

Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto estratto da una provincia all'altra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(263)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIII Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito », « Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo », « Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIII Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito » - « Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo » - « Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale », che avrà luogo a Padova dal 13 al 15 febbraio 1981, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(218)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3119/80 della commissione, del 2 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3120/80 della commissione, del 2 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3121/80 della commissione, del 2 dicembre 1980, che modifica il tasso speciale per la conversione in sterline inglesi dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 3122/80 della commissione, del 2 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3067/80 della commissione, del 24 novembre 1980, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 322 del 28 novembre 1980.

Pubblicati nel n. L 327 *del* 3 *dicembre* 1980.

(309/C)

Regolamento (CEE) n. 3123/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3124/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3125/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3126/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3127/80 della commissione, del 2 dicembre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 3128/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79 per quanto riguarda le caratteristiche dei vini che figurano nei contratti di fornitura.

Regolamento (CEE) n 3129/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, della voce 44.23 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3130/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 328 *del* 4 *dicembre* 1980.

(310/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 17 novembre 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Abdel Massih Bichay, console generale d'Egitto a Roma;

Marie Thérèse Haulpetit Fourichon, console generale di Francia a Firenze;

Katsuyoshi Yamano, console generale del Giappone a Milano;

J.D. Campbell, console generale di Gran Bretagna a Napoli;

Kovacic Kutos Nevenka, vice console della R.S.F. di Jugoslavia a Trieste;

Cynthia Nanette Martinez Ritter, console generale di Panama a Venezia;

Gregorio Bizzocco, console onorario del Pakistan a Bari;

Marino Forcellini, console di San Marino a Ravenna;

Roberto Memmo, console onorario delle Seychelles a Roma;

Claretta Scott, console degli Stati Uniti d'America a Genova;

William Skok, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Miriam M. Saif, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Maria Esther Guerra de Bianchi, console generale dell'Uruguay a Genova;

Carlos Francisco Davila Fonseca, vice console del Venezuela a Genova;

Ana Esther Hernandez, vice console del Venezuela a Milano.

(11577)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1980, recante norme tecniche per i veicoli della categoria III in sostituzione di quelle previste nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 dicembre 1979, concernente norme tecniche di adeguamento dei veicoli per trasporto di merci a seguito delle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, anzichè: « ...tecnico al *predetto* decreto », leggasi: « ... tecnico al *presente* decreto »;

nell'allegato tecnico, punto III.2.4., primo comma, anzichè: « *eleventi* costruttivi: », leggasi: « ...*elementi* costruttivi: »;

al punto III.4.2., quinto comma, anzichè: « ... compresi tra *10* e 150 t, la potenza ... », leggasi: « ... compresi tra *100* e 150 t, la potenza ... »;

al punto III.4.3., primo comma, anzichè: « ... 1975) - ad *eccezoine* del pun- », leggasi: « ... 1975) - ad *eccezione* del pun- »;

al punto III.4.3., comma quinto, anzichè: « Le prove di cui al punti *13* e *14* ... », leggasi: « Le prove di cui ai punti *1.3* e *1.4* ... ».

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1980 recante ulteriori norme tecniche di adeguamento dei veicoli per trasporto merci a seguito delle leggi 5 maggio 1976, n. 313 e 6 giugno 1974, n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981, dodicesima riga, dove è scritto: « ..." *mezi* d'opera", ... », leggasi: « ..."*mezzi* d'opera", ... ».

(242)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, il 27 ottobre 1980, registro n. 32 Difesa, foglio n. 290, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

Croci

Toselli Ugo, nato il 1° aprile 1909 a Remedello (Brescia). — Partigiano combattente, benché in precarie condizioni fisiche per le atroci torture subite durante il periodo di detenzione, si distingueva per doti di coraggio e sprezzo del pericolo. Il 26 aprile 1945, nel corso di un duro attacco all'arsenale di Brescia in mano nemica, non esitava a portarsi isolatamente a distanza ravvicinata dall'avversario e, impegnandolo con il fuoco della sua arma automatica, consentiva ai propri compagni di aggirare l'edificio e portare a termine la difficile impresa. Colpito a morte, concludeva la sua esistenza generosamente dedicata alla causa della Libertà. — Brescia, 26 aprile 1945.

Zago Andrea, nato il 19 febbraio 1921 a San Vendemiano (Treviso). — Intendente di battaglione, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, non esitava ad accorrere in aiuto dei gruppi partigiani operanti nella zona, dando un valido contributo alla resistenza. Individuato e arrestato, veniva sottoposto ad atroci torture e, benché lusingato con la promessa di aver salva la vita in cambio di informazioni sulla sua unità, preferiva affrontare eroicamente la fucilazione, senza tradire la causa per la libertà della Patria. — Roncade (Treviso), 18 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, il 27 ottobre 1980 registro n. 32 Difesa, foglio n. 295, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Gelli Rolando, nato il 14 giugno 1911 a Sesto Fiorentino (Firenze). — Partigiano combattente tra i primi ad accorrere all'appello della Patria, si distingueva per indomito coraggio e sprezzo del pericolo. Organizzatore e capo di formazioni partigiane, per la sua tempra di combattente audace e generoso, diveniva popolare e stimato dai suoi gregari che aveva saputo condurre in vittoriose azioni in terra Toscana. Durante l'occupazione di Vicchio del Mugello, alla testa dei suoi uomini si gettava all'assalto di uno dei bastioni più duri della città, in cui si erano asserragliati militi e fucilieri nemici, riuscendo, sotto l'infuriare dei colpi, a raggiungerli costringendoli alla resa. Mirabile esempio di alto eroismo e fede negli ideali di Libertà. — Toscana, 10 settembre 1943-7 settembre 1944.

Pedretti Francesco, nato il 3 marzo 1923 a S. Pancrazio Parmense (Parma). — Comandante di battaglione durante la lotta di Liberazione, trasfondeva nei suoi uomini le alte virtù militari che lo animavano, guidando il suo efficiente reparto in molteplici vittoriose azioni di guerra. Il 6 aprile 1945, alla testa del suo battaglione attaccava l'agguerrito presidio nemico di Basilicanova e, guidando i suoi uomini con perizia e decisione, costringeva l'avversario alla resa dopo molte ore di aspro e cruento combattimento. — Basilicanova, 6 aprile 1945.

Medaglie di bronzo

Pestarino Giacomo, nato il 14 aprile 1902 a Mornese (Alessandria). — Partigiano combattente, per servire la Patria, non esitava a staccarsi dalla famiglia per unirsi alle formazioni partigiane. Nel corso di una dura azione contro preponderanti forze nemiche, benché ferito ad un fianco, continuava impavido nell'azione contribuendo, con il suo esempio di stoico attaccamento al dovere, ad infondere coraggio incitando i suoi compagni fino al conseguimento del vittorioso epilogo dello scontro. — Monte Sella, 6 febbraio 1945.

Sisto Ettore, nato il 5 luglio 1925 a Torino. — Scelta volontariamente la guerra in montagna, nonostante fosse esente da obblighi di leva, in quindici mesi di attività operativa si distingueva particolarmente per le sue eccellenti qualità combattive. Numerose le azioni in cui poterono rifulgere appieno il suo coraggio e la sua abilità. A Torino, con soli dodici compagni, disarmava un centinaio di soldati nemici. In seguito, ad Airasca, catturava un intero presidio avversario e, ancora a Torino, riusciva ad impadronirsi di quattro autocarri nemici dando, ancora una volta, esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Magnifica figura di partigiano votato alla causa di libertà della Patria. — Valle Chisone-Zona Pianura, 2 febbraio 1944-6 maggio 1945.

Croci

Paganin Valter Alfonso, nato il 9 novembre 1925 a Brendola (Vicenza). — Comandante di distaccamento, si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 1° gennaio 1945, alla testa dei suoi uomini, fatta irruzione nelle sale del cinema Impero di Milano, interrompeva la proiezione consentendo così ad un suo garibaldino di rivolgere al pubblico una accesa esortazione patriottica. Malgrado la rabbiosa reazione di alcuni dei presenti in sala riusciva con ardente manovra a portare in salvo tutta la formazione. — Milano, 1° gennaio 1945.

Piazza Renato, nato il 29 ottobre 1927 a Puos D'Alpago (Belluno). — Partigiano combattente di provate virtù patriottiche, si distingueva nella guerra di Liberazione per le sue doti di coraggio. Durante un'azione di mitragliamento stradale, bloccava un automezzo nemico e, con audace mossa, balzava allo scoperto disarmandone e catturandone gli occupanti. Luminoso esempio di cosciente sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Puos D'Alpago, 23 aprile 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, il 27 ottobre 1980, registro n. 32 Difesa, foglio n. 292, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Massucco Dino Giovanni, nato il 14 aprile 1924 a Casarza Ligure (Genova). — Comandante di brigata partigiana iniziava tra i primi la guerriglia contro i nemici della Patria portando a termine, con ammirevole sprezzo del pericolo, numerose audaci azioni di guerra. Nell'estate del 1944, in località Velva nella zona di Chiavari, al comando di un esiguo numero di partigiani conduceva, contro preponderanti forze avversarie, una rischiosa azione conclusasi vittoriosamente. Primo tra i primi, teneva sempre alto lo spirito dei suoi uomini portandoli con l'esempio del suo indomito coraggio alla liberazione di Chiavari e di molte altre zone liguri. Durante uno dei molteplici scontri veniva gravemente ferito ad una gamba. Magnifico esempio di partigiano votato alla causa della Libertà della Patria. — Zone della Liguria, 10 aprile 1944-30 aprile 1945.

Tarabra Benvenuto, nato il 14 agosto 1921 a Genova. — Capo squadra abile e capace si distingueva in ogni azione per indomito coraggio. Nell'agosto del 1944, durante un attacco contro la sua formazione da parte di ingenti forze tedesche, accortosi che una postazione di vitale importanza era stata ridotta al silenzio dal fuoco nemico, a rischio della vita la raggiungeva e, sostituendo alla mitragliatrice i compagni caduti, teneva eroicamente la posizione impedendo così il temuto accerchiamento e consentendo a tutta la formazione di porsi in salvo. Fulgido esempio di altruismo e di senso del dovere. — Rocchetta Ligure, 25 agosto 1944.

Vitelli Gino, nato il 28 novembre 1918 a Palombara Sabina (Roma). — Catturato in Francia dai tedeschi dopo l'8 settembre riusciva a fuggire, entrando in contatto a Cuneo con le forze della resistenza colà operanti e divenendone ben presto uno dei maggiori animatori ed organizzatori. Il 19 aprile 1944, sul Colle dell'Ortica, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche non esitava a portarsi isolatamente a distanza ravvicinata dall'avversario e impegnandolo col fuoco della sua mitragliatrice, riusciva, con abile e precisa manovra, a permettere lo sganciamento dei suoi uomini. Magnifico esempio di patriota votato alla causa della Libertà della Patria. — Valle Stura, 19 aprile 1944.

Medaglia di bronzo

Toschi Giuseppe, nato il 10 febbraio 1923 a Reggio nell'Emilia. — Fervente patriota animato da sentimenti di libertà per la Patria, dedicava tutte le sue giovani energie alla causa della resistenza, dimostrando nella lotta alto spirito combattivo ed elevate capacità di comando. Il 18 aprile 1945, comandato per una rischiosa azione esplorativa sulla strada Statale n. 63, di grande importanza tattica, alla testa di pochi uomini, non esitava ad ingaggiare un impari combattimento contro una nutrita colonna nemica. Nel prosieguo dello scontro, accortosi del pericolo di una reazione avversaria ordinava ai suoi uomini lo sganciamento proteggendone la ritirata. — Strada statale n. 63, Panigaglioia, 18 aprile 1945.

Croci

Ghiringhelli Gaudenzio, nato il 19 marzo 1922 a Premosello Chiovenda (Novara). — Fervente patriota si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1944, in zona Valle Ossola, nel corso di un duro attacco nemico, insieme a pochi compagni, resisteva eroicamente e, benché ferito alla testa, rifiutava ogni soccorso, rimanendo al posto di combattimento fino all'epilogo dell'azione. Nobile esempio di combattente audace e generoso. — Bassa Ossola (Bettola), 10, 11 e 12 ottobre 1944.

Tonon Enrico, nato il 21 gennaio 1920 a Conegliano (Treviso). — Giovane partigiano, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando costantemente coraggio e sprezzo del pericolo. Il 9 marzo 1944, mentre trasportava, celati sul suo automezzo alcuni commilitoni, veniva assalito da una pattuglia avversaria con la quale impegnava un duro conflitto a fuoco. Dopo la caduta di due compagni d'arme, armato della sola pistola, riusciva, con mirabile coraggio, a respingere l'attacco nemico e a portare in salvo i superstiti. — Villafaletto (Cuneo), 9 marzo 1944.

(11667)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 22 maggio 1974, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro e ha posto la stessa in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 22 maggio 1974, con il quale sono stati nominati gli organi della cennata Banca e, in particolare, sono stati nominati commissario liquidatore il dott. Giuseppe Criscuolo e membri del comitato di sorveglianza i signori rag. Guglielmo Lapenna, avv. Luigi Francesco Gigliotti e dott. Antonio Caroleo;

Considerato che il dott. Giuseppe Criscuolo ha presentato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv Luigi Francesco Gigliotti, nato a Tiriolo (Catanzaro) l'11 agosto 1937, è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Criscuolo dimissionario e, il rag. Enrico Marvaso, nato a Catanzaro il 27 settembre 1918 è nominato membro del comitato di sorveglianza della predetta Banca, in sostituzione dell'avv. Gigliotti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(195)

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Variante alla specifica destinazione del piano regolatore generale

Con deliberazione del consiglio comunale 3 ottobre 1980, n. 365 (controllata senza rilievi dal comitato regionale di controllo nella seduta del 31 ottobre 1980, prot. n. 42137) è stata approvata la scelta dell'area per la realizzazione, da parte della provincia di Bologna, di un istituto tecnico commerciale, costituente variante alla specifica destinazione di piano regolatore generale.

Copia di tale delibera è depositata presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 ottobre 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(170)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Mestre alle ore 7,30 del 1° febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22;

scuola media statale « A. Manuzio », viale S. Marco, 34.

(244)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria - operatore specializzato), indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avranno luogo in Firenze alle ore 8 del 1° febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora n. 20;

scuola media (succursale) « Lorenzo Magnifico », via Maffei;

liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;

scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 37.

(245)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DE L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente della clinica chirurgica universitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica chirurgica universitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(51/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad aiuto della divisione di cardiologia (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(52/S)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(21/S)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(20/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale mauriziano di Valenza

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Valenza, a:

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(27/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente dell'area medico-riabilitativa (divisione di psichiatria)

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di assistente dell'area medico-riabilitativa (divisione di psichiatria).

Sono requisiti specifici per la partecipazione al concorso:

età non superiore a trentacinque anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri ed universitari;

laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio alla professione;

servizio in cliniche o ospedali psichiatrici o divisioni psichiatriche di enti ospedalieri o centri di igiene mentale per almeno un anno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

N.B. — Il presente avviso annulla e sostituisce, per la sola parte riguardante il posto di assistente sopra specificato, quello pubblicato alla pag. 10879 della *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 17 dicembre 1980.

(40-bis/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente radiologo addetto al servizio di radiologia e fisioterapia presso l'ospedale civile;

due posti di assistente radiologo addetto all'istituto di radiologia e terapia fisica presso il Policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Modena.

(22/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. **70**.
Indizione di una consultazione tra i cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' indetto referendum tra i cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni per esprimere il loro parere in ordine alla fusione dei due comuni.

Art. 2.

Il quesito da sottoporre a voto popolare consiste nella formula seguente: «Ritiene l'elettore che i comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano debbano essere riuniti in un unico comune?».

Art. 3.

Alla consultazione partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.

Le popolazioni dei due comuni sono consultate contemporaneamente, ma i risultati del voto saranno rilevati separatamente, con le procedure di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

La data di convocazione degli elettori per la consultazione di cui alla presente legge è fissata con decreto del presidente della giunta regionale, ed è scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla scadenza del semestre che segue l'elezione del nuovo consiglio regionale.

Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al commissario del Governo, al presidente del tribunale di Latina, al presidente della commissione mandamentale competente, nonchè ai sindaci dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano.

I sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione della consultazione mediante appositi manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno ed il luogo di convocazione e riportando per esteso il testo del quesito di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

L'elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 6.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per la consultazione.

Art. 7.

La votazione per la consultazione di cui alla presente legge si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto d'indizione della consultazione e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.

L'elettore vota tracciando nella scheda, con la matita, un segno sulla risposta (si - no) da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla giunta regionale.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Per le operazioni inerenti alla votazione ed allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 8.

Presso il tribunale di Latina è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

L'ufficio di cui al comma precedente, appena pervenuti i verbali di scrutinio ed i relativi allegati dagli uffici elettorali di sezione dei comuni interessati alla consultazione, procede, in pubblica adunanza, alle operazioni indicate nei successivi commi.

Con procedimenti distinti per ciascun comune, l'ufficio centrale circoscrizionale provvede all'accertamento del numero dei partecipanti alla votazione, rispetto agli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici di sezione o all'ufficio centrale circoscrizionale, decide questo ultimo, prima di procedere alle operazioni di competenza.

Delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono redatti due distinti verbali in quattro esemplari. Un esemplare del verbale è depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali e agli altri atti relativi trasmessi dagli uffici di sezione. Gli altri esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale ed al commissario del Governo.

Art. 9.

La volontà sarà considerata favorevole alla fusione se in ciascuno dei due comuni il numero dei «si» raggiungerà la metà più uno dei voti validi.

Qualora l'esito del referendum dovesse essere favorevole alla fusione dei due comuni, la giunta regionale, entro tre mesi successivi alla proclamazione dell'esito del referendum, assumerà i provvedimenti di sua competenza.

Qualora l'esito del referendum desse risultato contrario alla fusione dei due comuni, la giunta regionale, entro novanta giorni dalla proclamazione del suddetto risultato, provvederà, sentita la competente commissione consiliare, alla determinazione dei confini tra i due comuni, sulla base della documentazione esistente agli atti.

La commissione consiliare esprimerà il proprio parere entro giorni quindici dalla data di ricezione della proposta della giunta.

Art. 10.

Il consiglio regionale provvederà, con successiva legge, alla denominazione del nuovo comune, sentito il consiglio comunale.

Sino all'entrata in vigore di tale provvedimento il nuovo comune assumerà la denominazione di «Castelforte-Santi Cosma e Damiano».

Art. 11.

Le spese per lo svolgimento della consultazione di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

I comuni interessati anticipano le spese concernenti i propri adempimenti nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.

Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto.

La Regione può erogare ai comuni su loro richiesta e previa presentazione di preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate.

I provvedimenti di acconto e di rimborso delle spese relative alla consultazione sono adottati dalla giunta regionale.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 4, primo comma, in merito all'epoca in cui si procederà alla convocazione degli elettori, la legge di approvazione del bilancio di previsione 1981 provvederà alla determinazione del finanziamento ed alla istituzione di apposito capitolo, su cui l'onere derivante dalla attuazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *giugno* 1980.

(10593)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1980, n. **67**.

Istituzione del fondo regionale di solidarietà per le zone dell'Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 10 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito il « Fondo regionale di solidarietà per le zone dell'Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980 », con la dotazione iniziale, da parte dell'amministrazione regionale, di lire 3 miliardi.

A detto fondo affluiranno assegnazioni di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati.

Art. 2.

La dotazione iniziale del fondo di cui al primo comma dell'art. 1 e le somme che via via affluiranno al fondo stesso saranno utilizzate per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal sisma. I predetti interventi saranno determinati con propria deliberazione dalla giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare, affari della presidenza, enti locali, finanze, bilancio e programmazione.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre, in aggiunta alla dotazione di cui all'art. 1, altre assegnazioni al fondo.

Alle variazioni di bilancio, occorrenti per il reperimento dei fondi all'uopo necessari, si provvederà con decreti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione delle giunta stessa, sentita la commissione consiliare di cui all'art. 2, da registrare alla Corte dei conti.

Art. 4.

In deroga al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, le quote dello stanziamento del fondo non impegnate entro la fine dell'esercizio in cui lo stanziamento è stato iscritto saranno trasferite all'esercizio successivo.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata, anche in via di sanatoria, a cedere in proprietà a titolo gratuito alle amministrazioni regionali interessate, agli enti locali delle zone colpite dal sisma, al commissario straordinario del Governo i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, i materiali e quanto altro acquistato con le somme affluite al fondo o comunque già di sua proprietà che sarà ritenuto necessario all'opera di soccorso alle zone predette.

Art. 6.

Tutti i contratti da stipularsi ai fini dell'attuazione degli interventi determinati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2 sono considerati urgenti agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La giunta è autorizzata ad approvare in via di sanatoria i contratti che, per ragioni di urgenza, siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge e che rientrino nel quadro degli interventi previsti dall'art. 2.

Per l'attuazione degli interventi della presente legge potranno essere disposte aperture di credito senza limiti d'importo e di oggetto.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata, anche in via di sanatoria, ad inviare nelle zone colpite dal sisma personale regionale e personale in posizione di comando, con diritto al trattamento di missione continuativa.

Art. 8.

Per le finalità di cui al precedente art. 2 viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 1980 al titolo I - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria IV, il cap. 1752 con la denominazione: « Fondo regionale di solidarietà per le zone dell'Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » e con lo stanziamento di lire 3 miliardi, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 - rubrica n. 3 - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi e corrispondente alla quota non utilizzata e trasferita ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Le spese e le sovvenzioni di cui all'art. 2 faranno carico al precitato cap. 1752.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano e del bilancio indicati al precedente primo comma viene istituito per memoria al titolo II - rubrica n. 1 - categoria XII - il cap. 721 con la denominazione: « Assegnazioni di enti, associazioni e privati a favore delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 ».

In corrispondenza con gli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo d'entrata l'assessore alle finanze dispone con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione di pari importo nel capitolo di spesa di cui al precedente primo comma.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 dicembre 1980

COMELLI

(11672)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63: « Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 24 *giugno* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente « Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi »;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 1780 del 16 marzo 1979, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 « Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 gennaio 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1980
Registro n. 3, *foglio n.* 191

Art. 1.
Ambito di applicazione di cui all'art. 1 della legge provinciale

1.1. La legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente « Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi » è indicata nel presente regolamento con la denominazione « legge provinciale ».

1.2. Rientrano nell'ambito di applicazione della legge provinciale tutti gli scarichi di acque restituite al sistema idrografico dopo una qualsivoglia utilizzazione e di acque meteoriche raccolte e convogliate al sistema idrografico medesimo.

Art. 2.
Classificazione delle acque e delimitazione delle zone di rispetto di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale

2.1. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *a*) della legge provinciale, il presidente della giunta provinciale determina con decreto le acque pubbliche e private nelle quali non sono ammessi in modo assoluto scarichi di acque di rifiuto, in quanto le stesse vengono comprese nelle zone di rispetto sottoposte a particolare regime di protezione, nei limiti di quanto stabilito ai successivi commi.

2.2. Quando trattasi di acque pubbliche o private, già utilizzate per uso potabile e domestico o relative a nuova richiesta di utilizzazione, la zona di rispetto può venire suddivisa in tre settori e precisamente:

a) *Zona di captazione, di seguito denominata zona A.*

Tale zona comprende la parte più prossima al punto di prelievo dell'acqua ed è destinata a prevenire inquinamenti diretti e danneggiamenti dell'opera di presa, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche dei terreni, al tipo delle captazioni ed alla entità dei prelievi.

b) *Zona di rispetto ristretta, di seguito denominata come zona B.*

Tale zona comprende generalmente il settore a ridosso della zona A ed è destinata a prevenire inquinamenti di natura biologica e batteriologica o da parte di sostanze chimiche, che possono venire facilmente depurate nel terreno.

L'estensione di tale zona dipende essenzialmente dal tipo di falda, freatica o artesiana, dall'area di alimentazione della presa, dalla permeabilità della copertura e dell'acquifero ed in particolare dal tempo di permanenza dell'acqua nel sottosuolo.

Di norma si prevede una distanza di sicurezza tale che l'acqua abbia un tempo di permanenza nel sottosuolo filtrante di 50 giorni, ai fini di ottenere una sufficiente depurazione naturale prima che essa raggiunga la captazione.

c) *Zona di rispetto allargata, di seguito denominata come zona C.*

Tale zona si estende generalmente oltre i limiti della zona B ed è destinata a prevenire inquinamenti prodotti da sostanze inquinanti persistenti, tossiche o potenzialmente tossiche che non vengono facilmente depurate nel terreno, ma possono risultare pericolose per l'acqua per lungo tempo, a meno che non vengano sufficientemente diluite o disperse dalle acque superficiali e sotterranee.

L'estensione di tale zona dipende essenzialmente dall'esistenza e diffusione di strati di protezione impermeabili, nonché dalle caratteristiche di alimentazione e dalla capacità di diluizione e di dispersione della falda. Nel caso di falde acquifere superficiali di limitata estensione e potenza, essa può arrivare ai limiti del bacino di alimentazione.

2.3. Ai fini del presente regolamento si definiscono tossiche o potenzialmente tossiche le sostanze di particolare nocività quali: alluminio, antimonio, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, zinco, cianuri, oli minerali, fenoli, aldeidi, solventi organici, tensioattivi, pesticidi.

2.4. Quando trattasi di acque pubbliche o private di potenziale destinazione ad uso potabile o domestico, corrispondente al futuro sviluppo delle comunità, la zona di rispetto di seguito denominata come zona U è unica.

Essa è destinata a prevenire possibili alterazioni delle acque e può comprendere:

Le aree nelle quali esistono falde freatiche che per quantità e qualità si prestano al presunto approvvigionamento idrico per uso potabile e domestico; i terreni permeabili in margine a queste falde in quanto le alimentano con i loro scoli sotterranei, come pure le aree che si prestano alla rialimentazione artificiale delle falde suddette.

Le aree costituite da strutture idrogeologiche carbonatiche, le cui acque sotterranee e di infiltrazione rivestano importaza per l'estrazione di acqua potabile.

Le aree delle regioni rivierasche di corsi d'acqua superficiali o di bacini di superfici naturali o artificiali che possono servire direttamente all'approvvigionamento di acqua potabile.

Le aree costituite da terreni permeabili che contengono acque sotterranee, situate nel bacino di alimentazione di sorgenti, che rivestano importanza per l'approvvigionamento idrico di acqua potabile.

2.5. Le singole zone di rispetto A, B, C ed U, di cui ai precedenti commi, sono oggetto di regime di protezione differenziata, in conformità alle disposizioni generali stabilite dai successivi commi.

Le prescrizioni ed i provvedimenti specifici sono precisati caso per caso nel decreto di istituzione delle zone di rispetto, ove sono anche indicate le modalità ed i termini per dare ad essi attuazione.

2.6. Nella zona A è fatto esplicito divieto di effettuare qualsiasi scarico di acque di rifiuto, ancorché depurate, nonché qualsiasi insediamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *a*) della legge provinciale.

Sono inoltre vietate le attività di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), *b*) e *c*) della legge provinciale, ivi compreso l'attraversamento di impianti e di linee non attinenti alle opere di presa.

Qualora sussista il pericolo di danneggiamento delle opere di presa o di inquinamento da parte dell'uomo o di animali deve essere impedito il libero passaggio nella zona mediante recinzione o chiusura delle vie di accesso e con idonee segnalazioni.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti disposizioni generali:

a) deve essere assicurata la copertura impermeabile naturale o artificiale e ben sistemata la circolazione delle acque superficiali, in maniera da evitare che in essa si formino ristagni d'acqua ed infiltrazioni, che possano raggiungere la falda acquifera sfruttata;

b) le opere di presa devono essere soggette a quegli accorgimenti costruttivi ed a successiva manutenzione in modo tale da non pregiudicare col tempo le caratteristiche di potabilità dell'acqua e da permettere l'esecuzione di misure di portata e di livello della falda, nonché di prove di pompaggio sui pozzi ed eventualmente l'installazione di apparecchiature e strumenti necessari alla salvaguardia della potabilità della acqua;

c) la zona deve essere protetta da fenomeni di intensa erosione, frane ed alluvionamenti.

2.7. Nel decreto di istituzione delle zone di rispetto B, C ed U possono essere vietati o soggetti a particolari prescrizioni e controlli i sottoelencati impianti ed attività, in quanto rappresentino potenziali fonti d'inquinamento per le acque:

a) gli insediamenti di qualsiasi tipo civili e produttivi;

b) gli scarichi di acque di rifiuto, ancorché depurate, in acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo;

c) le discariche e gli impianti di trattamento di rifiuti solidi e semisolidi;

d) i serbatoi e depositi e relativi manufatti di convogliamento ed adduzione di sostanze inquinanti di qualunque genere;

e) gli impianti di trattamento delle acque luride e le condotte di fognatura;

f) le stazioni di rifornimento ed i piazzali di travaso di combustibili o di altri liquidi inquinanti;

g) le stalle e le aziende zootecniche e relativi depositi di stallatico;

h) la concimazione ed il pascolo;

i) l'uso di pesticidi e simili;

l) i cimiteri e l'interramento di cadaveri animali;

m) l'attività estrattiva e gli scavi in genere ed i lavori che comportano lo sparo di mine;

n) il cambio di coltura;

o) i parcheggi e le strade;

p) il trasporto di sostanze inquinanti.

2.8. La delimitazione delle zone di rispetto di cui ai commi precedenti deve essere effettuata sulla base della seguente documentazione:

a) relazione idrogeologica corredata di corografia in scala non inferiore a 1:25.000 e di carte e sezioni in adeguata scala redatta sulla base di rilievi, dai quali risultino le caratteristiche idrogeologiche della zona di rispetto ed i parametri idrogeologici atti a definirla, in relazione alle potenziali fonti di inquinamento.

Per quanto riguarda i nuovi pozzi trivellati la relazione deve essere accompagnata dalle stratigrafie e dai risultati delle prove di pompaggio.

Per i pozzi esistenti vengono allegati, ove possibile i risultati delle prove di pompaggio e le stratigrafie ricostruite sulla base dei dati disponibili;

b) relazione illustrativa che contenga l'elenco dei vincoli ed illustri i dati tecnici ed economici indispensabili per la delimitazione dell'area e per gli indennizzi e/o gli espropri previsti dall'art. 3, secondo e terzo comma della legge provinciale, corredata da planimetria in scala non inferiore a 1:2880, limitatamente alle zone A e B;

c) risultati delle indagini chimiche e batteriologiche;

d) dati relativi alla portata utilizzata o prevista ed eventuale progetto delle opere di captazione.

L'elaborazione degli allegati di cui alle lettere *a*) e *b*) è a carico dell'ufficio tutela risorse naturali della provincia.

L'allegato di cui alla lettera *c*) è fornito, su richiesta dell'ufficio tutela risorse naturali, dai laboratori provinciali competenti ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale.

L'allegato di cui alla lettera *d*) è messo a disposizione su richiesta dell'ufficio tutela risorse naturali, da chi provvede alla captazione delle acque.

Possono essere richiesti dall'ufficio tutela risorse naturali integrazioni o nuovi progetti delle opere di presa esistenti o relative a nuova richiesta d'utilizzazione nei casi in cui fossero necessarie sostanziali modifiche delle stesse per il rispetto delle disposizioni generali previste dal presente articolo.

2.9. In sede di formulazione delle proposte relative all'istituzione delle zone di rispetto di cui ai precedenti commi, da sottoporre all'esame della II sezione e successivamente alla giunta provinciale, deve essere sentito il parere dell'ufficio provinciale utilizzazione acque pubbliche.

Art. 3.
Criteri di ammissibilità degli scarichi di cui all'art. 5 della legge provinciale

3.1. Ai fini della legge provinciale e del presente regolamento si definisce preliminarmente:

a) per scarichi provenienti da insediamenti civili, in seguito denominati semplicemente «scarichi civili» si intendono scarichi derivanti dagli usi domestici dell'acqua, vale a dire inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili;

b) per scarichi provenienti da insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale ecc. di seguito denominati semplicemente «scarichi industriali» si intendono scarichi inerenti allo svolgimento di specifiche attività produttive, di beni e servizi.

3.2. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia e cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi, provenienti dall'attività produttiva.

3.3. Gli scarichi di acque meteoriche che derivano da insediamenti di qualunque tipo sono sempre considerati alla stregua degli scarichi civili, sempreché non risultino in contatto con sostanze inquinanti legate ad attività produttive, nel qual caso rientrano negli scarichi industriali.

3.4. Gli scarichi di fognature pubbliche sono soggetti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti dalla legge provinciale e dal presente regolamento per gli scarichi civili, anche se ad esse sono allacciate o si prevede di allacciare scarichi industriali; per quest'ultimi si applicheranno caso per caso le disposizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento per l'immissione in fognatura.

3.5. Per gli scarichi in canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili), si applicano le stesse disposizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento per gli scarichi in corpi idrici superficiali.

3.6. Tutti gli scarichi sono regolamentati in relazione alla loro tipologia, a seconda che trattasi di scarichi civili, industriali o di pubbliche fognature, ed in relazione alla destinazione degli scarichi stessi, vale a dire nel suolo, in fognatura o in corpi idrici superficiali.

3.7. La presente regolamentazione si applica anche agli scarichi saltuari che non avvengano mediante condotte di scarico in permanente e diretto collegamento con l'area sulla quale insistono gli edifici o installazioni da cui si originano.

Art. 4.
Criteri di ammissibilità degli scarichi civili ed industriali sul/nel suolo di cui all'art. 5 della legge provinciale

4.1. Lo smaltimento sul suolo o nel suolo (negli strati superciali del suolo) è ammesso solo per quegli scarichi che per loro caratteristiche sono suscettibili di depurazione naturale, vale a dire per scarichi civili e per scarichi industriali qualitativamente assimilabili a quelli civili.

Esso è ammesso inoltre solo quando si verifichino contemporaneamente le seguenti circostanze:

a) non sussistano le condizioni di allacciabilità di cui all'art. 5 della legge provinciale, ad una pubblica fognatura;

b) sia salvaguardata la tutela del suolo e del paesaggio, delle acque superficiali e sotterranee, della vegetazione circostante e lo smaltimento non possa dar luogo a pericoli per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli e simili.

4.2. Quando trattasi di scarichi civili di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti, lo smaltimento nel suolo, da effettuarsi, a seconda delle circostanze, mediante la tecnica della subirrigazione o mediante pozzi a perdere, dovrà essere preceduto da un idoneo trattamento di sedimentazione primaria al fine di ridurre il contenuto di sostanze sedimentabili.

La costruzione degli impianti ed il sistema di smaltimento devono corrispondere alle norme di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

4.3. Per scarichi civili di consistenza superiore e per gli scarichi industriali potranno essere prescritti, all'atto dell'autorizzazione, oltre ai trattamenti di cui al precedente comma, ulteriori trattamenti ed accorgimenti, atti a garantire il rispetto delle condizioni generali di tutela ambientale in precedenza indicate.

4.4. Lo smaltimento sul/nel suolo di acque meteoriche provenienti da insediamenti di qualsiasi tipo può essere ammesso senza alcun trattamento di depurazione preliminare, purché:

il terreno dal punto di vista geologico presenti caratteristiche adatte alle modalità di smaltimento previste;

trattandosi di acque provenienti da insediamenti produttivi, queste non risultino a contatto con sostanze inquinanti legate all'attività produttiva.

4.5. Lo smaltimento sul suolo destinato ad uso agricolo è consentito solo se gli scarichi apportano sostanze direttamente utili alla produzione e solo se non privi di sostanze di difficile biodegradabilità.

E' fatto divieto in modo assoluto di smaltire gli scarichi contenenti microorganismi patogeni su colture di prodotti destinati ad essere consumati anche crudi dall'uomo.

Le quantità di liquami smaltiti sui terreni agricoli non potranno essere comunque superiori a quelle consentite caso per caso dalla normale pratica agronomica.

Art. 5.

Criteri di ammissibilità degli scarichi nel sottosuolo di cui all'art. 5 della legge provinciale

5.1. Lo scarico nel sottosuolo, limitatamente a formazioni geologiche profonde, è ammesso come mezzo di smaltimento di effluenti industriali di particolare natura, difficili da trattare, solo quando sia dimostrato che non esistono soluzioni alternative tecnicamente valide.

Inoltre deve essere accertata e debitamente documentata l'esistenza delle seguenti condizioni:

a) che trattasi di formazioni geologiche atte a ricevere gli effluenti, sicuramente isolate dalla superficie e dai serbatoi contenenti acqua dolce e/o altre risorse utili;

b) che dette formazioni siano situate in zone tettonicamente e sismicamente favorevoli;

c) che siano stati eseguiti tutti gli studi e le ricerche necessarie a garantire la sicurezza ecologica nel senso più lato;

d) che in fase di esecuzione gli impianti vengano costruiti secondo il più recento livello tecnologico;

e) che in fase di gestione si garantisca un adeguato e continuo controllo delle operazioni di iniezione e dei loro effetti.

Art. 6.

Criteri di ammissibilità degli scarichi industriali in fognatura di cui all'art. 5 della legge provinciale

6.1. Gli scarichi industriali non possono essere ammessi in fognatura pubblica quando sussista una delle seguenti circostanze:

a) le caratteristiche qualitative degli scarichi siano incompatibili con la fognatura e/o con l'impianto di depurazione o di smaltimento terminale;

b) la capacità ricettiva della fognatura o dell'impianto, in relazione alle caratteristiche quantitative degli scarichi, sia insufficiente. In questo caso però gli scarichi potranno essere ammessi previa assunzione da parte del responsabile di tutti gli oneri inerenti all'adeguamento della rete di fognatura e degli impianti o di loro parti che non risultassero sufficientemente dimensionati;

c) l'immissione degli scarichi, anche se pretrattati, comporti, in assenza di impianto di depurazione finale adeguato, delle specifiche alterazioni incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale, con le caratteristiche del corpo idrico nel quale la fognatura si sversa.

6.2. Nei casi ammessi, l'immissione in fognatura è sempre subordinata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabilite dall'ente gestore della fognatura e dell'impianto e/o fissati all'atto dell'autorizzazione dello scarico, atti a rendere gli scarichi compatibili con la fognatura e con i trattamenti finali di depurazione previsti.

6.3. Le acque meteoriche raccolte con sistemi di convogliamento separato e che non risultino a contatto con sostanze inquinanti legate all'attività produttiva, potranno essere ammesse senza pretrattamento in una rete di fognatura a ciò predisposta, cioè per acque meteoriche o di tipo misto.

6.4. Qualora all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura, l'impianto di depurazione terminale non sia stato ancora realizzato, tutti i nuovi scarichi industriali devono, prima di immettersi in fognatura, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella B, eccezione fatta per i seguenti parametri: colore, materiali in sospensione totali, BOD, COD, fosforo, ammoniaca, MBAS, grassi ed oli animali e vegetali.

Per tali parametri potranno essere ammessi, all'atto dell'autorizzazione su richiesta dell'interessato, valori superiori a quelli di tabella B, purché ciò non comporti il pericolo di specifiche alterazioni, incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale, con le caratteristiche del corpo idrico nel quale la fognatura sversa.

Art. 7.

Criteri di ammissibilità degli scarichi civili in fognatura di cui all'art. 5 della legge provinciale

7.1. L'immissione in fognatura di scarichi civili deve essere sempre ammessa, sempreché la capacità ricettiva della fognatura o dell'impianto lo consenta.

A tal fine si prescrive che le acque meteoriche di norma possano essere ammesse solo in fognature a ciò predisposte vale a dire di tipo separato per acque bianche o di tipo misto.

7.2. Di norma tutti gli scarichi civili possono essere immessi in fognatura senza alcun trattamento di depurazione preliminare, ad eccezione per quegli scarichi che per loro particolare natura o provenienza possono contenere sostanze pericolose che devono essere eliminate prima dell'immissione in fognatura.

Tali sono ad esempio gli effluenti provenienti da complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori ove vi sia possibile la presenza di microorganismi patogeni per i quali potranno essere prescritti adeguati trattamenti di disinfezione, prima della immissione in fognatura.

7.3. Potranno essere inoltre prescritti all'atto dell'autorizzazione allo scarico particolari dispositivi di depurazione preliminare, quando si accerti che l'immissione dei nuovi scarichi in oggetto, in assenza di un impianto di depurazione terminale, comporti specifiche alterazioni, incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale, del corpo idrico nel quale la fognatura sversa.

Art. 8.

Criteri di ammissibilità degli scarichi industriali in corpi idrici superficiali di cui all'art. 5 della legge provinciale

8.1. Tutti i nuovi scarichi industriali, ivi compresi quelli di acque meteoriche inquinate dal contatto con sostanze legate ad attività produttive, diretti in corpi idrici superficiali, devono rispettare i limiti di accettabilità stabiliti dalla allegata tabella *A*.

8.2. Quando le caratteristiche dello scarico ancorché depurato, siano tali da comportare un pericolo di specifiche alterazioni, incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale, con le caratteristiche del corpo idrico superficiale, possono essere richiesti, all'atto dell'autorizzazione, trattamenti di depurazione ulteriori, atti a ridurre il contenuto di determinate sostanze inquinanti anche sotto i limiti stabiliti nella tabella *A*, o, quando ciò non sia possibile, lo scarico non può essere autorizzato.

8.3. Quando, in presenza dei programmi provinciali o comunali, sia previsto come realizzabile nel futuro, l'allacciamento ad una pubblica fognatura e quindi a impianti che consentano la depurazione di scarichi industriali assieme a quelli civili, può essere ammessa deroga a tempo determinato a quanto disposto al precedente primo comma, limitatamente ai parametri: colore, materiali in sospensione totali, BOD, COD, fosforo, ammoniaca, MBAS, grassi ed oli animali e vegetali.

Per questi parametri, all'atto dell'autorizzazione, potranno essere ammessi valori superiori a quelli fissati nella tabella *A*, sempreché ciò non comporti il pericolo di specifiche alterazioni incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale con le caratteristiche del corpo idrico destinato a ricevere lo scarico.

La deroga di cui sopra è inoltre ammissibile solo in via provvisoria ed è subordinata alla presentazione da parte del responsabile dello scarico di un'impegnativa ad effettuare l'allacciamento alla fognatura pubblica e/o all'impianto di depu-

razione nei tempi e nei modi prescritti dagli organi competenti, assumendosi contemporaneamente i relativi oneri di allacciamento e di depurazione.

Art. 9.

Criteri di ammissibilità degli scarichi civili in corpi idrici superficiali di cui all'art. 5 della legge provinciale

9.1. Gli scarichi civili in corpi idrici superficiali sono ammessi solo quando non sussistano le condizioni di allacciabilità ad una pubblica fognatura, o di smaltimento sul suolo.

9.2. Gli scarichi provenienti da nuovi insediamenti civili devono essere conformi prima dell'immissione nel corpo idrico superciale ai limiti stabiliti dall'allegata tabella *A*.

9.3. Gli scarichi di acque meteoriche raccolte in sistemi di convogliamento separati, possono essere ammessi direttamente in corpi idrici superficiali senza alcun trattamento di depurazione preliminare.

9.4. Qualora, in presenza dei programmi provinciali o comunali, sia previsto come realizzabile nel futuro l'allacciamento ad una rete pubblica di fognatura e quindi ad un impianto di depurazione finale, potrà essere ammessa deroga a tempo determinato, a quanto stabilito nel precedente secondo comma, su richiesta del responsabile dello scarico, da parte dell'assessore provinciale competente, su conforme parere della II sezione, per taluni parametri i cui valori limiti saranno fissati all'atto dell'autorizzazione allo scarico.

La deroga è comunque ammissibile solo quando si accerti che l'immissione nel nuovo scarico non costituisce pericolo di specifiche alterazioni, incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale, con le caratteristiche del corpo idrico nel quale esso è destinato.

All'atto della richiesta di autorizzazione alla deroga il responsabile dello scarico dovrà presentare una dichiarazione nella quale si impegna a provvedere all'allacciamento alla fognatura o all'impianto nei tempi e nei modi prescritti dagli organi competenti.

Analoga temporanea deroga può essere ammessa per scarichi civili singoli e scarichi terminali di pubbliche fognature, quando, in relazione ai programmi provinciali o comunali, sia previsto di realizzare la depurazione in fasi successive o in modo centralizzato, nell'ottica di un progressivo miglioramento della situazione ambientale.

9.5. Per gli scarichi di sfioratori di piena di fognature miste, destinati ad entrare in funzione solo in determinate condizioni di pioggia, non si applicano i limiti di tabella *A*; le modalità dello sfioro vengono stabilite caso per caso all'atto dell'autorizzazione in relazione alle caratteristiche del corpo idrico ricettore; lo sfioro dovrà avvenire con frequenza e misura tale da non comportare pericolo di specifiche alterazioni, incompatibili dal punto di vista igienico-ambientale con le caratteristiche del corpo idrico ricettore. Qualora ciò non sia possibile lo sfioro non può essere ammesso e dovranno essere realizzate vasche di raccolta di dimensioni tali da trattenere l'eccesso di acque meteoriche.

Art. 10.

Autorizzazione per la realizzazione di insediamenti che comportano scarichi di acque di rifiuto e dei relativi impianti di trattamento di cui all'art. 7 della legge provinciale.

10.1. La realizzazione di insediamenti di qualsiasi genere che comporti lo scarico anche indiretto e discontinuo di acque di rifiuto, nonché la realizzazione di fognature, deve essere autorizzata.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al sindaco del comune territorialmente interessato, il quale si esprimerà secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge provinciale.

Le domande devono essere accompagnate dal progetto e relazione delle opere e degli impianti, atti a garantire il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento per il tipo di destinazione prevista.

I progetti e le relazioni riguarderanno, oltre che gli eventuali impianti epurativi, anche tutti i manufatti di adduzione, convogliamento ed allacciamento degli scarichi, compresi quelli di acque meteoriche.

I dati di progetto dovranno inoltre indicare:

a) per gli insediamenti civili singoli:

cubatura degli immobili, numero dei vani e dei posti macchina e numero delle persone presenti; dotazione idrica pro-capite;

capacità ricettiva mediante indicazione dei posti letto, dei coperti, dei posti tenda, ecc. nel caso di complessi quali alberghi, campeggi, ristoranti e simili;

carattere di periodicità, stagionalità delle presenze;

valutazione quantitativa delle acque meteoriche scolanti;

quantità dei fanghi residuati da impianti depurativi, e loro modalità di smaltimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 10, comma nono, del presente regolamento;

b) per le pubbliche fognature:

l'estensione del territorio servito, con riferimento alla destinazione urbanistica attuale ed al previsto sviluppo demografico;

la popolazione insediata ed il previsto andamento dello sviluppo demografico;

la popolazione fluttuante per i diversi mesi e le relative previsioni di incremento;

l'attuale consistenza di edifici di uso collettivo destinati a popolazione non residente della zona servita da fognatura (caserme, ospedali, edifici scolastici, alberghi ecc.) con l'indicazione delle ricettività;

la previsione di nuovi edifici di cui al punto precedente e l'incremento di quelli esistenti;

tipo di fognatura, mista o separata;

area delle superfici scolanti e calcolo degli afflussi meteorici;

caratteristiche degli sfioratori di piena, nel caso di fognature miste;

i dati relativi alle attività produttive con scarichi anche di tipo industriale, di cui sia previsto l'allacciamento alla rete fognante; i dati devono riferirsi alla situazione esistente a non oltre sei mesi dalla data del progetto;

i consumi idrici da acquedotto, possibilmente ripartiti per trimestre, relativi almeno al quinquennio precedente la data del progetto, riportando separatamente i consumi delle industrie allacciate all'acquedotto;

quantità e caratteristiche dei fanghi residuati da impianti depurativi e loro modalità di smaltimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma nono, del presente regolamento.

L'autorizzazione relativa alla costruzione di una pubblica fognatura nella quale è prevista l'immissione di scarichi industriali non comporta automaticamente l'autorizzazione alla realizzazione degli insediamenti produttivi che daranno origine a tali scarichi.

L'autorizzazione di detti insediamenti dovrà infatti essere richiesta caso per caso secondo le procedure previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento;

c) per gli insediamenti produttivi:

attività svolta;

numero dei dipendenti occupati, riferiti al periodo di massima occupazione;

periodi di attività ed orario giornaliero;

superfici coperte e relativa destinazione;

superfici scolanti con calcolo degli afflussi meteorici;

caratteristiche dei cicli produttivi e dei relativi scarichi;

quantità e caratteristiche qualitative degli scarichi espresse mediante i parametri tabellari;

quantità di acqua approvvigionata, con indicazione della fonte (acquedotto, pozzo, acqua superficiale, sorgente) e della destinazione (processo, raffreddamento, usi civili) come pure delle punte periodiche sia di utilizzo che di scarico;

caratteristiche dei fanghi residuati da processi produttivi e loro previste modalità di smaltimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma nono, del presente regolamento.

10.2. Per l'autorizzazione alla realizzazione di insediamenti che comportano scarichi discontinui ed indiretti di acque di rifiuto le domande devono indicare:

provenienza, qualità e quantità delle acque di rifiuto;

eventuali trattamenti cui le acque vengono sottoposte prima dell'immissione;

esatti punti dei prescelti recapiti, mezzi e strutture impiegate per il trattamento, per la conservazione, il trasporto e l'immissione delle acque di rifiuto;

giorni ed ore della settimana nei quali si intende effettuare le operazioni.

Alla domanda inoltre deve essere allegata, qualora l'attività di trasporto, trattamento e scarico venga affidata a terzi, una dichiarazione di questi ultimi relativa alla accettazione dello incarico.

10.3. Oltre alle prescrizioni di carattere generale di cui ai precedenti commi, per l'autorizzazione degli insediamenti devono essere rispettate, in relazione alla destinazione dei relativi scarichi, le seguenti disposizioni:

a) *Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo.*

Quando trattasi di scarichi civili di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti sulle domande di autorizzazione provvede il sindaco.

Per tutti gli altri casi il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente e l'autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure di cui all'art. 7, comma quarto e seguenti della legge provinciale. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica che dimostri la non allacciabilità dello scarico ad una pubblica fognatura e l'idoneità del terreno al tipo di smaltimento previsto.

b) *Scarichi nel sottosuolo.*

Qualunque sia la natura dello scarico il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente e l'autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure di cui all'art. 7, comma quarto e seguenti della legge provinciale.

La domanda deve essere accompagnata da una relazione che documenti l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e da una impegnativa del responsabile degli scarichi a garantire, mediante l'adozione di tutte le misure possibili secondo la tecnologia più recente, il rispetto delle situazioni ambientali.

c) *Scarichi in pubblica fognatura.*

Quando trattasi di scarichi civili sulle domande di autorizzazione provvede il sindaco.

In tutti gli altri casi il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente e l'autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure di cui all'art. 7, comma quarto e seguenti della legge provinciale.

Agli atti deve essere allegato il parere dell'ente gestore della fognatura e dell'impianto, contenente le condizioni per l'allacciamento.

d) *Scarichi in corpi idrici superficiali.*

Qualunque sia la natura dello scarico il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente e l'autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure di cui all'art. 7, comma quarto e seguenti della legge provinciale.

E' fatta eccezione per gli scarichi di acque meteoriche raccolte in sistemi di convogliamento separati inerenti ad insediamenti civili di consistenza inferiore a 100 abitanti equivalenti, sulle cui domande di autorizzazione provvede direttamente il sindaco.

Art. 11.

Caratteristiche degli impianti di cui all'art. 8 della legge provinciale

11.1. Gli impianti pubblici di trattamento delle acque di rifiuto devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) nel determinare l'ubicazione degli impianti deve aversi, nell'ordine, riguardo ad assicurare:

l'esistenza di caratteristiche geomorfologiche, geologiche ed idrogeologiche tali da garantire la stabilità e la continuità di funzionamento delle opere;

scarico in acque correnti anzichè in bacini a debole ricambio ogni qualvolta esistono ragionevoli alternative di recapiti;

distanze dall'abitato e dalle eventuali case sparse, tali da evitare molestie alla popolazione tenuto conto della direzione dei venti predominanti, del trattamento prescelto e della diversa molestia arrecata dai vari sistemi depurativi;

strada di accesso che consenta l'agevole transito dei mezzi occorrenti al normale servizio;

allacciamento elettrico ed approvvigionamento di acqua potabile;

possibilità di scarico a gravità per le acque da non assoggettare a trattamento e, in caso di emergenza, anche per quelle di rifiuto, senza necessità di interventi manuali od elettromeccanici;

possibilità di scaricare le acque di rifiuto a gravità, in caso di emergenza, attraverso appositi canali di by-pass, anche dai singoli manufatti;

installazione di gruppi elettrogeni ad avviamento automatico in caso non possano essere garantite le condizioni di cui ai due punti precedenti;

ove possibile, lo smaltimento dei rifiuti deve essere coordinato con la depurazione delle acque;

b) nel definire le aree da vincolare si deve tener conto degli incrementi della popolazione e delle industrie eventualmente servite a cinquant'anni;

c) nel dimensionare l'impianto devono, di massima, assumersi i criteri seguenti:

popolazione ed eventuale carico industriale a vent'anni dalla data di prevista ultimazione del primo lotto delle opere; nella popolazione da servire va anche considerata quella fluttuante, adottando adeguati coefficienti di riduzione per le presenze limitate a parte della giornata;

frazionamento delle opere in lotti esecutivi inquadrati in un progetto generale di massima, in modo da mantenere le realizzazioni aderenti alla dinamica dei fabbisogni. In ogni caso la popolazione di dimensionamento delle opere via via realizzate non dovrà superare di oltre il 50% quella effettivamente servita alla data di ultimazione delle opere stesse;

eventuale realizzazione delle opere per fasi funzionali successive, al fine di consentire un disinquinamento graduale, avendo nella scelta riguardo alle caratteristiche del recipiente;

portata giornaliera di calcolo da valutarsi sulla base dei consumi medi futuri del mese di massimo consumo e del coefficiente di afflusso in fognatura.

Nel caso di fognature drenanti gli afflussi devono essere adeguatamente incrementati;

portata oraria di calcolo da valutarsi in misura pari alla portata giornaliera ripartita sul numero di ore di cui alla successiva tabella:

Popolazione equivalente	Numero di ore
fino a 1.000	valutate caso per caso
da 1.000 a 3.000	8-10
da 3.000 a 10.000	10-12
da 10.000 a 30.000	12-14
oltre 30.000	14-16

Qualora alla fognatura siano allacciati scarichi con variazioni notevoli di portata si devono apportare le necessarie modifiche ai criteri generali sopra esposti;

carico organico non inferiore a 60 g di BOD_5/abitanti × giorno nel caso di fognature a sistema separato; a 60 g di BOD_5/abitanti × giorno nel caso di fognature miste;

in caso di fognature miste di norma si dovrebbe addurre all'impianto di depurazione una portata in tempo di pioggia non superiore a due volte la portata nera di calcolo;

qualora, in relazione alle caratteristiche del corpo idrico ricettore, si rendesse necessario trattare anche le acque di pioggia, si devono prevedere vasche di ritenzione, opportunamente dimensionate;

d) nel progettare le singole fasi dell'impianto, si devono di norma prevedere:

idoneo sistema per la misura della portata da avviare a trattamento, integrato con apparecchiature di registrazione per le installazioni di maggior dimensione.

Nel caso siano previsti dei ricircoli di fango attivo o di liquame, deve essere prevista la misura della portata sulla linea di ricircolo;

deposito del materiale grigliato sino a quota accessibile ai mezzi di servizio, eventualmente installando idonei sistemi di sollevamento;

fase di disabbiatura in tutti i casi in cui la fognatura sia di tipo misto;

previsione, nei casi in cui non sia necessaria l'immediata installazione, degli spazi che consentano l'eventuale futuro inserimento di una fase di disoleatura;

possibilità di un'alimentazione intermittente dei percolatori normali nei periodi di bassa portata e di installazione di una fase di sedimentazione a valle degli stessi;

vasche di seconda sedimentazione dimensionate considerando anche la portata di ricircolo;

digestori anaerobici dimensionati in funzione della temperatura assicurabile al processo in dipendenza dell'isolamento termico delle vasche e del loro eventuale riscaldamento artificiale;

letti di essiccamento suddivisi in un numero di unità sufficienti ad assicurare elasticità nell'estrazione, muniti di un idoneo sistema di drenaggio per la raccolta del percolato da far confluire nell'impianto di depurazione;

reimmissione in ciclo delle acque separate dai fanghi delle diverse fasi di ispessimento, digestione e disidratazione artificiale, nonchè disidratazione naturale;

gli eventuali trattamenti chimici e chimico-fisici integrativi dei trattamenti biologici devono essere caso per caso definiti e dimensionati in rapporto alla qualità delle acque di rifiuto da trattare ed agli obiettivi da raggiungere;

e) nel progettare le opere accessorie e di completamento dell'impianto si devono prevedere:

strada di accesso carrozzabile;

adeguata recinzione, con cancello di accesso carrabile;

viabilità interna che consenta possibilmente di accedere a tutti i manufatti, con particolare riguardo ai letti di essiccamento;

allacciamento idrico, con disponibilità di acqua potabile nell'edificio di servizio e di acqua, anche non potabile, in un numero di punti di presa esterni, tali da assicurare la possibilità di pulizia dell'impianto; negli impianti di dimensioni minimi e sufficiente la disponibilità di acqua non potabile;

allacciamento elettrico, anche quando il ciclo di trattamento non preveda l'uso di apparecchiature elettromeccaniche;

illuminazione interna ed esterna;

edificio di servizio dotato di servizi igienici e sanitari;

pozzetto di ispezione, accessibile dall'esterno, da realizzarsi sul condotto di scarico dell'impianto, a monte di eventuali confluenze con altre acque;

nel definire le protezioni per i manufatti ed i macchinari devono essere osservate tutte le norme di legge atte a garantire la sicurezza del lavoro e la incolumità di terzi;

sistemazione e programma di rinverdimento delle aree interessate dagli impianti.

11.2. Gli impianti privati di trattamento e di pretrattamento di acque di rifiuto devono osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui al precedente comma.

11.3. Con riferimento al secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale si precisa:

a) il divieto di diluizione riguarda qualsiasi miscelazione di acque di scarico con acque non inquinate espressamente effettuata allo scopo di ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti, presenti negli scarichi in valori superiori ai limiti tabellari.

Nel caso di scarichi industriali, il divieto riguarda qualsiasi miscelazione, nell'ambito del complesso produttivo, con acque non inquinate, anche se inerenti al ciclo produttivo stesso, quali acque di raffreddamento e simili.

Inoltre, di norma, va sempre ricercata la possibilità di effettuare il ricircolo delle acque utilizzate;

b) la prescritta continuità del trattamento va intesa nel senso che sono ammessi anche processi depurativi a cariche, purchè sia assicurato il trattamento di tutte le acque di rifiuto prodotte.

Restano salve le disposizioni relative ai casi di interruzione di cui all'art. 10 della legge provinciale ed all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 12.

Collaudo degli impianti ed autorizzazione degli scarichi di cui all'art. 9 della legge provinciale

12.1. Tutti i nuovi insediamenti ed i relativi impianti di canalizzazione e di depurazione i cui progetti siano stati autorizzati a sensi dell'art. 7 della legge provinciale e dell'art. 10 del presente regolamento, devono ottenere l'autorizzazione alla utilizzazione.

L'autorizzazione all'utilizzazione viene rilasciata dalla stessa autorità che ha approvato i progetti, secondo la seguente procedura:

a) accertamento della corrispondenza delle opere e degli impianti realizzati alle caratteristiche dei progetti approvati ed alle prescrizioni fissate all'atto dell'approvazione;

b) accertamento della conformità degli scarichi, allorchè siano mantenute in servizio tutte le fonti inquinanti, ai limiti stabiliti dalla legge provinciale e dal presente regolamento e/o fissati nell'atto di approvazione dei progetti.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione deve essere inoltrata al sindaco del comune territorialmente interessato il quale, nei casi di sua competenza, si esprimerà entro sessanta giorni dal pervenimento della domanda stessa.

In tutti gli altri casi il sindaco trasmette entro cinque giorni dal ricevimento, la domanda all'ufficio tutela risorse naturali, che entro trenta giorni procederà agli accertamenti di cui alla precedente lettera *a*), a seguito dei quali viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria, in modo che possa essere effettuato l'avviamento degli impianti e la loro messa a punto. Il responsabile è tenuto a comunicare all'ufficio tutela risorse naturali ed al sindaco la data in cui verranno attivati gli impianti e gli scarichi.

Entro tre mesi dalla data di attivazione l'ufficio tutela risorse naturali provvederà ad effettuare gli accertamenti di cui alla precedente lettera *b*) ed a trasmettere al sindaco il parere dell'assessore provinciale competente. Il sindaco notifica al richiedente entro cinque giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego emesso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

12.2. Per le pubbliche fognature, ed i relativi impianti di trattamento, la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione deve essere inoltrata a cura del sindaco o del presidente del consorzio all'assessore provinciale competente.

12.3. I collaudi vengono effettuati da una commissione, nominata dall'assessore provinciale competente, della quale di norma deve far parte almeno un funzionario dell'ufficio tutela risorse naturali, ed uno del laboratorio chimico provinciale.

12.4. Le determinazioni analitiche per l'accertamento di conformità degli scarichi di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo sono effettuate, nel caso di trattamenti condotti in continuo, su campioni medi ponderali prelevati ad intervalli di tempo da stabilirsi in funzione della variabilità delle caratteristiche dello scarico da trattare ed inoltre su almeno due campioni istantanei prelevati nei presumibili periodi di maggior carico dell'impianto.

Nel caso di processi depurativi a cariche si deve operare su campioni medi ponderali prelevati durante tutte le operazioni di scarico effettuate nella giornata.

Qualora un medesimo impianto preveda un trattamento in tempi successivi di scarichi con caratteristiche diverse, per quanto attiene o al tipo di sostanze presenti o alla loro concentrazione, dovrà essere inoltre analizzato un campione medio per ciascun tipo di effluente. Nel caso di trattamenti in continuo, i limiti di accettabilità si intendono rispettati anche qualora i campioni istantanei presentino degli scostamenti non superiori al 30% dei valori indicati nella tabella *A* per gli inquinanti espressi come concentrazione, sempreché tali valori siano rispettati sul campione medio.

Per il pH lo scarto massimo ammissibile è stabilito in 0,3 unità in campo acido ed in 0,6 unità in campo alcalino, fermo restando il rispetto dell'intervallo di tabella per quanto riguarda il campione medio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di scarichi civili, per i quali si opera su almeno 3 campioni istantanei prelevati nell'arco della giornata nel periodo di maggior carico; i limiti di tabella dovranno essere rispettati dalla media dei valori così determinati, mentre sui singoli campioni sarà tollerato uno scarto del 30 per cento.

Le metodiche analitiche, di campionamento e conservazione dei campioni, da usarsi per le determinazioni di cui sopra, sono quelle descritte negli « standard methods » americani (edizione 1975) e, per i parametri ivi non contemplati, altre metodiche che risultino pubblicate, stabilite con decreto del presidente della giunta provinciale, previa delibera della giunta provinciale o, in difetto, scelte dal direttore del laboratorio chimico provinciale.

12.5. Avverso la mancata autorizzazione di collaudo, il richiedente può presentare ricorso entro quindici giorni dalla notifica del sindaco al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro sessanta giorni.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

12.6. In caso di inadempienza al provvedimento del sindaco o a quello del comitato provinciale, il presidente della giunta provinciale può, previa delibera della giunta stessa, revocare l'autorizzazione od ordinare la sospensione temporanea dello scarico, dando le opportune disposizioni per l'esecuzione, anche coattiva, del provvedimento.

Il provvedimento del presidente della giunta provinciale è definitivo.

Art. 13.

Autorizzazione di scarichi discontinui ed indiretti di acque di rifiuto

13.1. Lo scarico di acque di rifiuto, qualunque sia la loro natura e destinazione, deve essere autorizzato.

A tal fine l'interessato deve presentare domanda all'assessore provinciale competente, nella quale deve essere indicato:

provenienza, qualità e quantità delle acque di rifiuto;

eventuali trattamenti cui le acque vengono sottoposte prima dello scarico (mezzi e strutture impiegate);

esatti punti dei prescelti recapiti dallo scarico;

giorni ed ore della settimana nelle quali si intendono effettuare le operazioni.

Quando trattasi di acque di rifiuto destinate ad essere raccolte e smaltite periodicamente, purchè le caratteristiche delle stesse non subiscano variazioni, può essere rilasciata un'autorizzazione allo scarico « una tantum ».

L'autorizzazione viene rilasciata a tempo determinato per un periodo (comunque non superiore a tre anni) scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Analogamente deve essere richiesta una nuova autorizzazione qualora intervenga una qualsiasi modifica delle caratteristiche qualitative-quantitative e dei recapiti delle acque di rifiuto.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, qualora venisse accertato che non sussistono più le condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa era rilasciata.

13.2. I responsabili degli insediamenti presso i quali si producono acque di rifiuto destinate ad essere raccolte, trattate e scaricate altrove sono soggetti all'obbligo di tenuta dei registri di scarico e dei bollettini di allontanamento numerati progressivamente e vidimati in ciascuna loro pagina dall'ufficio provinciale per la tutela delle risorse naturali.

Nel registro di scarico devono essere indicati la quantità e la qualità delle acque di rifiuto scaricate, le date, la loro destinazione, i mezzi e le imprese che provvedono al trasporto.

Per ciascun scarico il registro deve essere firmato dal responsabile dell'insediamento o da un suo rappresentante e dal trasportatore.

Il bollettario deve essere composto di tre esemplari per ciascuna bolletta, nella quale devono venire indicati data, quantità e qualità e destinazione delle acque di rifiuto, nome del produttore, del trasportatore e dell'eventuale destinatario, richiamando le corrispondendi annotazioni del registro di scarico.

Il primo esemplare della bolletta viene rilasciato al trasportatore (e da questi esibito a richiesta durante il percorso); il secondo all'eventuale destinatario; il terzo trattenuto dal produttore delle acque di rifiuto.

Qualora il responsabile dell'insediamento ove si produce l'acqua di rifiuto provveda direttamente al trasporto e/o allo smaltimento, le copie delle bollette saranno corrispondentemente diminuite.

I soggetti che effettuano per conto terzi attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di acque di rifiuto devono tenere costantemente aggiornati oltre al bollettario di cui sopra un registro di carico del materiale che deve pure essere progressivamente numerato e vidimato in ogni pagina dall'ufficio tutela risorse naturali sul quale vanno indicati data, quantità e qualità, destinazione provvisoria e definitiva del materiale, le manipolazioni e le trasformazioni su di esse compiute. Per ciascuna operazione deve essere apposta la firma di un responsabile dell'impianto presso il quale le operazioni si svolgono.

I registri ed i bollettari devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, di cui all'art. 12 della legge provinciale, per almeno tre anni dalla data di effettuazione dell'ultima operazione.

13.3. Il trasporto delle acque di rifiuto deve essere effettuato con autobotti a tenuta stagna in moda da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori e qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.

Art. 14.

Esercizio degli impianti di cui all'art. 10 *della legge provinciale*

14.1. Per i casi di interruzione dovuti ad ordinaria manutenzione o a guasti degli impianti di trattamento si prescrive che:

a) in nessun caso la concentrazione di sostanze tossiche o potenzialmente tossiche, di cui all'art. 2, terzo comma del presente regolamento, superi:

per scarichi in fognatura i valori di tabella *B* o fissati all'atto dell'autorizzazione;

per scarichi in corsi d'acqua superficiali i valori di tabella *A*;

b) l'arresto, qualunque ne sia la causa non superi:

per ciascun anno solare complessivamente trenta giorni;
per ciascuna interruzione i sette giorni consecutivi.

Superati i limiti massimi di cui alle lettere *a*) e *b*) lo scarico deve essere disattivato e può essere ripristinato solo previa specifica autorizzazione da rilasciarsi su circostanziata richiesta, a cura dell'assessore provinciale competente, su conforme parere della II sezione.

Art. 15.

Varianti ad impianti già autorizzati e loro revisione di cui all'art. 11 *della legge provinciale*

15.1. Sono soggetti a revisione ogni tre anni dalla loro attivazione gli impianti di depurazione in cui siano trattati effluenti contenenti sostanze tossiche o potenzialmente tossiche, di cui al precedente art. 2, al terzo comma, in concentrazioni a monte dell'impianto di depurazione, superiori a quelle ammissibili in funzione del recapito previsto. Tutti gli altri impianti sono soggetti a revisione ogni cinque anni. Per la revisione si applicano le stesse procedure previste per il collaudo di cui all'art. 12 del presente regolamento.

La revisione dell'impianto consiste nelle verifiche stabilite per il collaudo di conformità degli scarichi di cui alla lettera *b*) del primo comma del sopracitato art. 12 ed inoltre nel controllo dello stato di conservazione delle opere e della presumibile durata alle condizioni di funzionalità previste.

In base a tale previsione può eventualmente essere disposta un'abbreviazione dell'intervallo stabilito per la successiva revisione.

15.2 La richiesta di nuova autorizzazione e di nuovo collaudo di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale deve essere presentata, oltre che nei casi in cui sia previsto l'impiego di sostanze tossiche o potenzialmente tossiche o inquinanti diverse od in quantità maggiori di quelle precedentemente impiegate, anche quando si intendono apportare modifiche ai cicli, tali da determinare un cambiamento delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico, ovvero quando si intende modificare il recapito dello scarico stesso.

Qualora gli interessati dichiarino che le modifiche degli scarichi o dei loro recapiti sono comunque compatibili con gli impianti di trattamento esistenti e qualora la circostanza venga riconosciuta da parte delle competenti autorità, si procede soltanto ad effettuare un nuovo collaudo.

In caso diverso gli interessati devono, in conformità con l'art. 10 del presente regolamento, corredare la domanda di autorizzazione, con un progetto di modifica dell'impianto di trattamento da approvarsi e collaudarsi secondo le modalità previste per i nuovi impianti.

Art. 16.

Vigilanza e sopralluoghi negli impianti di trattamento di cui all'art. 12 *della legge provinciale*

16.1 Per ogni sopralluogo ed ogni prelievo di campioni di scarichi deve essere redatto apposito verbale da compilarsi secondo i modelli riportati nell'allegato 3 del presente regolamento.

Copia dei vervali deve essere consegnata al responsabile dell'impianto ed altra copia trasmessa all'assessore provinciale competente.

16.2. I risultati delle analisi eseguite dal laboratorio chimico provinciale, devono essere trasmessi all'assessore provinciale, al sindaco del comune interessato ed al responsabile dell'impianto.

16.3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dei risultati delle analisi, gli interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni all'assessore provinciale competente.

16.4. Le eventuali osservazioni e proposte formulate dagli incaricati alla vigilanza sugli impianti riguardo ai prelievi, ai risultati delle analisi, ai sopralluoghi nonchè alle osservazioni degli interessati, devono essere comunicate esclusivamente all'assessore provinciale competente, che provvede ad allegarle agli atti da sottoporre agli organi competenti.

16.5. I controlli sugli scarichi e sugli impianti di depurazione vengono effettuati su campioni istantanei per i quali deve essere accertato il rispetto del limiti di accettabilità previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento e/o fissati nell'atto di autorizzazione.

Qualora tuttavia per gli inquinanti i cui limiti sono espressi nelle allegate tabelle come concentrazione, venga riscontrato il superamento dei limiti con scostamenti non superiori al 30 % dei valori stabiliti, l'accertamento di rispondenza dello scarico deve essere ripetuto entro e non oltre sessanta giorni.

Analogamente si procede in caso di scostamento del pH contenuto in 0,3 unità in campo acido ed in 0,6 unità in campo alcalino.

Il nuovo accertamento deve essere effettuato su non meno di tre campioni istantanei, per ciascuno dei quali non devono essere superati i limiti stabiliti, maggiorati come sopra indicato e la cui media deve essere contenuta nei limiti stessi.

Qualora le maggiorazioni ammissibili siano superate già in occasione del primo accertamento, ovvero allorchè non si verifichino entrambe le condizioni di cui al capoverso precedente, i requisiti di accettabilità dello scarico debbono intendersi superati e si dovrà pertanto ricorrere agli accertamenti formali previsti al comma secondo e seguenti dell'art. 12 della legge provinciale.

16.6 Per corrispondenza dello scarico alle norme prescritte nell'atto di autorizzazione si intende, per quanto riguarda gli impianti di manutenzione o comunque fermi per guasti accidentali, il rispetto dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 17.

Autorizzazioni per gli scarichi esistenti di cui all'art. 13 della legge provinciale

17.1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i responsabili degli scarichi esistenti, esclusi quelli di pubbliche fognature e quelli civili che scaricano in fognatura, sono tenuti a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato domanda di autorizzazione allo scarico.

17.2. Alla domanda dovrà essere allegata una documentazione completa nella quale siano riportati tutti i dati sulle caratteristiche degli scarichi esistenti, sulla loro destinazione e quant'altro dato utile, come previsto agli articoli 10 e 20 del presente regolamento.

In particolare, quando trattasi di scarichi industriali, dovranno essere allegati progetto e relazione degli eventuali impianti di trattamento corredati delle eventuali analisi di laboratorio, nonchè una relazione a firma dell'interessato, nella quale si dichiari:

a) se gli scarichi corrispondono in assenza di trattamenti di depurazione alle norme ed alle prescrizioni della legge provinciale e del presente regolamento;

b) se lo scarico è stato già precedentemente autorizzato e se tale autorizzazione è stata rilasciata prima o dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;

c) se gli eventuali impianti di depurazione e le altre opere accessorie sono stati collaudati e con quale risultato (favorevole con o senza condizioni, rispettivamente negativo);

d) se è stato rilasciato, nel caso di scarichi in pubbliche fognature un parere dall'ente gestore della fognatura ed eventualmente dell'impianto di depurazione finale, e se esistono particolari convenzioni in merito; le copie dei pareri e delle convenzioni devono essere allegati alla domanda; analogamente, se esistono convenzioni o contratti con privati o con enti pubblici, nel caso di scarichi nel suolo o in corpi idrici superficiali, deve essere presentata copia in allegato alla domanda;

e) se esistono fanghi o residui inerenti alla depurazione delle acque, e sono state conseguite speciali autorizzazioni per il loro smaltimento, ed infine come gli stessi vengono eliminati.

17.3. Quando trattasi di scarichi civili che, sulla base dei programmi comunali o provinciali, si preveda di allacciare ad una pubblica fognatura, ovvero scarichi sul/nel suolo inferiori a 50 abitanti equivalenti, sulla domanda provvede direttamente il sindaco, rilasciando una autorizzazione provvisoria allo scarico, nella quale vengono anche stabiliti i termini e le modalità per l'allacciamento alla fognatura stessa, nonchè le prescrizioni per l'adeguamento alle disposizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento per i nuovi scarichi ed i termini, comunque non superiori a sei mesi.

In tutti gli altri casi il sindaco trasmette gli atti entro quindici giorni dal pervenimento, all'assessore provinciale competente, il quale deve provvedere rilasciando un'autorizzazione provvisoria allo scarico, contenente tutte le prescrizioni ed i termini per l'adeguamento alle disposizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento per i nuovi scarichi.

Qualora, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni degli interessati risulti che gli scarichi sono già adeguati, l'autorizzazione provvisoria conterrà tutte le disposizioni relative alle operazioni di collaudo, da effettuarsi secondo le procedure previste all'art. 12 del presente regolamento, a seguito del quale, in caso di esito positivo, potrà essere rilasciata l'autorizzazione definitiva.

L'autorizzazione può essere rifiutata, qualora le caratteristiche dello scarico siano tali da costituire un grave inquinamento del corpo idrico ricettore.

17.4. Quando trattasi di scarichi industriali, i termini per l'adeguamento alle prescrizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento per i nuovi scarichi, comunque non superiori a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento verranno stabiliti caso per caso in relazione alle caratteristiche degli scarichi, del corpo idrico ricettore ed in relazione ai programmi provinciali e comunali di realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione.

17.5. Per gli scarichi esistenti di pubbliche fognature, non soggetti all'obbligo di nuova autorizzazione, ai sensi del precedente primo comma, i comuni devono predisporre entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma di attuazione della rete fognaria interna in cui vengano precisate le zone del territorio comunale già servite e quelle destinate ad essere servite dalla nuova fognatura, l'ordine di realizzazione dei vari ramali, con la motivazione delle priorità prescelte, nonchè la previsione dei relativi tempi di attuazione.

I programmi devono essere inviati all'ufficio tutela delle risorse naturali che, dopo averli esaminati, li trasmetterà ai comuni con le osservazioni e le modifiche ritenute necessarie, in conformità con gli indirizzi del piano provinciale di cui all'art. 18 della legge provinciale.

Art. 18.

Rilevamento degli scarichi esistenti di cui all'art. 14 della legge provinciale

18.1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio tutela risorse naturali provvederà al rilevamento di tutti gli scarichi esistenti che, ai sensi del precedente art. 17, terzo comma, secondo capoverso, sono soggetti ad autorizzazione dell'assessore provinciale competente.

Art. 19.

Serbatoi o contenitori di materiale inquinante di cui all'art. 15 della legge provinciale

19.1. Al fine di prevenire fughe di oli minerali o altro materiale, che possa contribuire all'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, da installazioni di deposito, travaso e trattamento, sono da osservare le prescrizioni di cui ai seguenti commi.

19.2. I serbatoi di oli minerali o altri materiali inquinanti, interrati o situati all'interno di edifici, devono essere inseriti in appositi contenitori in conglomerato cementizio, dotati di rivestimento interno impermeabile ai materiali depositati, la cui tenuta deve poter essere verificata in qualsiasi momento.

Nel caso di serbatoi interrati deve essere garantito inoltre il completo isolamento da infiltrazioni dall'esterno di acque meteoriche o sotterranee.

19.3. La struttura di contenimento deve essere in calcestruzzo armato con pareti di spessore comunque non inferiore a 15 cm e calcolato in modo da evitare fessurazioni; il conglomerato cementizio deve risultare impermeabile all'infiltrazione da parte di acque esterne.

Il serbatoio deve essere appoggiato su selle rivestite in modo da evitare punti di corrosione e tali da mantenere il serbatoio sollevato dal fondo di almeno 50 cm.

La soletta armata superiore nei serbatoi interrati deve presentare oltre alla botola per il caricamento del serbatoio, anche un passo d'uomo per l'ispezione della vasca di contenimento, munito di pioli di discesa.

Il fondo della vasca e le pareti fino ad un'altezza minima corrispondente alla capacità totale del serbatoio devono essere rivestite con uno strato impermeabile al materiale contenuto, applicato a regola d'arte per evitare fessurazioni o crepe.

Il fondo della vasca di contenimento deve presentare una pendenza del 2% verso la zona corrispondente al pozzetto di ispezione.

Le dimensioni della vasca di contenimento devono essere tali da presentare le seguenti distanze dal serbatoio:

non meno di 50 cm tra fondo del serbatoio e fondo della vasca;

non meno di 60 cm tra serbatoio e pareti laterali della vasca;

non meno di 100 cm dalla generatrice superiore del serbatoio alla soletta, riducibile a 50 cm nel caso che la botola di caricamento della vasca sia coassiale con il passo d'uomo del serbatoio.

La vasca deve essere provvista di idoneo sistema di ventilazione.
I chiusini d'ispezione e caricamento devono essere realizzati in modo da evitare l'infiltrazione di acqua dall'esterno.

19.4. Su circostanziata richiesta dell'interessato può essere ammessa deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, da parte dell'assessore provinciale competente, su conforme parere della II sezione, purchè sia comunque assicurata la possibilità di verifica in ogni momento della tenuta sia del serbatoio che della struttura di contenimento in conglomerato cementizio mediante idonei dispositivi.

19.5. Per lo stoccaggio delle benzine o di sostanze altamente infiammabili devono essere adottati i necessari accorgimenti e dispositivi per evitare pericoli di incendi ed esplosioni.

19.6. Per i serbatoi non interrati e situati all'esterno di edifici devono essere previsti idonei bacini di ritenzione, generalmente in conglomerato cementizio, muniti di rivestimento impermeabile ai materiali depositati.

La capacità del bacino viene dimensionata come segue:
per un serbatoio: almeno 100% della capacità utile;
per due serbatoi: almeno 60% della capacità utile;
per 3 o 4 serbatoi: almeno 50% della capacità utile;
in ogni caso però almeno il 100% del serbatoio più grande.

Le installazioni devono essere dotate di idonea copertura; in alternativa le acque pluviali devono poter essere scaricate dal bacino di ritenzione e fatte confluire in una vasca di raccolta per poi essere convenientemente trattate, nell'ipotesi di un loro contatto con materiali inquinanti.

19.7. Per impedire che eventuali perdite di liquidi si infiltrino nel sottosuolo, le aree di riempimento e di travaso di liquidi inquinanti devono essere impermeabilizzate e provviste di bacini di ritenzione stagni atti a contenere i liquidi sversati.
Ove non esista una copertura le acque piovane devono poter essere convogliate in una vasca di raccolta opportunamente dimensionata per poi essere convenientemente trattate.

19.8. I cunicoli e le condotte che si dipartono dai serbatoi devono essere realizzati in modo da ridurre al minimo il pericolo di inquinamento in caso di rotture ed in modo da consentire in ogni momento la verifica della tenuta degli stessi.

19.9. Per il deposito di stallatico e dei liquami di origine zootecnica devono essere realizzate vasche in conglomerato cementizio aventi le caratteristiche di cui al precedente comma terzo e con strato impermeabile interno applicato sull'intera superficie della vasca, resistente ai materiali depositati.
Il volume della vasca deve essere dimensionato in relazione alla quantità prodotta ed al tempo di permanenza; ove non esista copertura, la vasca deve essere dimensionata in modo tale da contenere anche le acque meteoriche.
Inoltre devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

19.10. L'installazione di tutti i nuovi depositi e serbatoi di materiali inquinanti deve essere autorizzata.
L'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune territorialmente interessato, con progetto e relazione dei manufatti di deposito e delle opere accessorie.
Nella relazione devono essere indicate in dettaglio le caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali depositati; le caratteristiche del serbatoio e degli eventuali dispositivi accessori.
Nel caso di serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15.000 litri per combustibili destinati al riscaldamento di edifici sia civili che industriali e nel caso di depositi di stallatico inerenti ad aziende zootecniche non industrializzate, sulla domanda di autorizzazione provvede direttamente il sindaco.
In tutti gli altri casi, o quando viene richiesta l'applicazione della deroga di cui al precedente comma quarto, il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente.
Per l'approvazione dei progetti, il collaudo e l'autorizzazione all'esercizio si applicano le stesse procedure previste per i nuovi scarichi dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale e rispettivamente dagli articoli 10 e 12 del presente regolamento.
All'atto della richiesta di collaudo da parte dell'interessato, deve essere allegata una dichiarazione nella quale risulti che le opere sono state realizzate nel rispetto di tutte le normative vigenti; deve essere inoltre fornito un attestato della ditta costruttrice di avere eseguito con esito positivo le verifiche della struttura per la tenuta, sia del serbatoio interno che della vasca di contenimento.
Il collaudo consiste nell'accertamento della corrispondenza delle opere al progetto approvato.
A seguito del collaudo favorevole viene rilasciata l'autorizzazione definitiva all'esercizio.

19.11. Tutti i depositi di materiali inquinanti autorizzati ai sensi del precedente comma, sono soggetti a revisione ogni cinque anni dalla data del loro favorevole collaudo.
La revisione viene effettuata secondo le stesse procedure previste per il collaudo.

19.12. Entro il termine che verrà stabilito all'atto dell'autorizzazione di cui sotto e comunque non oltre dieci anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, tutti i depositi esistenti di materiali inquinanti dovranno essere adeguati alle disposizioni della legge provinciale e del presente regolamento.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i proprietari di depositi esistenti di materiali inquinanti, fatta eccezione per i depositi di stallatico relativi ad allevamenti zootecnici non industrializzati, sono tenuti a presentare al sindaco del comune interessato domanda di autorizzazione per il deposito o di rinnovo della stessa, nel caso che questa sia già stata ottenuta.
Alla domanda devono essere allegati relazione, e, se esistente, progetto delle installazioni, con i dati sull'età e le caratteristiche dei serbatoi, delle vasche di contenimento e dei dispositivi accessori, nonchè dei materiali depositati.
Per i depositi di materiali combustibili di capacità complessiva inferiore a 15.000 litri, sulla domanda provvede direttamente il sindaco, comunicando all'interessato le modalità ed i termini per l'adeguamento dei depositi alle prescrizioni della legge provinciale e del presente regolamento, ovvero, quando questi sulla base della documentazione fornita si ritengono già adeguati, le disposizioni per il collaudo, a seguito del quale il deposito potrà essere autorizzato in via definitiva.
In tutti gli altri casi il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente, il quale, analogamente, comunicherà all'interessato le disposizioni per l'adeguamento o per il collaudo definitivo.
Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione definitiva sono le stesse che si applicano per gli scarichi esistenti, di cui all'art. 13 della legge provinciale ed all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 20.

Smaltimento dei fanghi residuati da impianti di depurazione e da processi produttivi di cui all'art. 16 della legge provinciale

20.1. E' fatto assoluto divieto di scaricare fanghi, ancorchè precedentemente trattati, in acque pubbliche o private, o in pubbliche fognature.

20.2. Ogniqualvolta sussistano le necessarie condizioni tecnico-economiche, il trattamento e lo smaltimento dei fanghi deve essere studiato ponendo in primo piano la possibilità di recupero delle sostanze utilizzabili in essi contenute.

Pertanto dovrà essere preferito:
per i fanghi di natura prevalentemente organica, nel caso che questi contengano sostanze utili per l'agricoltura, lo smaltimento sul suolo agricolo;
per i fanghi di origine industriale, il recupero mediante opportuni pretrattamenti, delle sostanze riutilizzabili e dei metalli pesanti tossici.

20.3. Per i fanghi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive integrazioni e modificazioni.

20.4. Lo smaltimento di fanghi sul suolo è ammesso solo quando sia salvaguardata la tutela del suolo e del paesaggio, delle acque superficiali e sotterranee, della vegetazione circostante e non possa dar luogo a pericolo per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusioni di aerosoli e simili.
Lo smaltimento sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente nei casi in cui il fango esplichi un effetto fertilizzante e/o migliorativo del suolo stesso e sia contemporaneamente esente da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori. Inoltre i fanghi devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità o di sostanze biologicamente attive capaci di influenzare negativamente le diverse funzioni degli organismi viventi.
Ai fini dello smaltimento dei fanghi su colture di prodotti destinati ad essere consumati crudi dall'uomo si applicano le stesse disposizioni previste per gli scarichi sul suolo di acque di rifiuto, di cui all'art. 4, comma quinto, del presente regolamento.

L'applicazione dei fanghi deve essere effettuata nella quantità e nei periodi in cui essa è compatibile con la pratica agronomica; è necessario pertanto prevedere depositi di capacità sufficiente a contenere i fanghi nei periodi in cui lo smaltimento non è possibile.

20.5. Lo smaltimento nel sottosuolo, cioè in unità geologiche profonde, è ammesso per i fanghi di origine industriale, che contengono inquinanti pericolosi, che presentano particolari difficoltà tecniche di trattamento.

Per lo smaltimento nel sottosuolo dei fanghi valgono le stesse disposizioni previste all'art. 5 del presente regolamento, per gli scarichi liquidi.

20.6. Lo smaltimento e/o il trattamento dei fanghi con altri sistemi, quali incenerimento, compostaggio, ecc. dovrà essere sempre effettuato in moda tale da garantire la tutela delle acque superficiali e sotterranee.

20.7. I fanghi provenienti da fosse settiche, pozzi neri e simili possono essere ammessi al trattamento nei pubblici impianti di depurazione centralizzati solo quando si accerti che ciò non comporti alcuna alterazione alle condizioni di funzionamento degli impianti stessi.

Le modalità dello scarico vengono stabilite all'atto della autorizzazione.

20.8. Per lo spurgo delle fosse settiche, pozzi neri e simili devono essere rispettate le condizioni di esercizio di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

20.9. Lo smaltimento di fanghi residuati da impianti di depurazione e da processi produttivi deve essere autorizzato.

A tal fine l'interessato deve presentare domanda all'assessore provinciale competente, nella quale deve essere indicato:

provenienza, qualità e quantità dei fanghi;

eventuali trattamenti cui i fanghi vengono sottoposti prima dello smaltimento definitivo (descrizione dei mezzi e delle strutture fisse e mobili impiegate);

esatta localizzazione dei previsti recapiti;

giorni ed ore della settimana nei quali si intendono effettuare le operazioni.

20.10. I responsabili di impianti che producono fanghi destinati ad essere raccolti, trattati e smaltiti altrove, devono tenere costantemente aggiornati i seguenti documenti, che sono numerati progressivamente e vidimati in ciascuna loro pagina dall'ufficio tutela risorse naturali:

registro di scarico di cui all'art. 16, secondo comma, della legge provinciale;

bollettario per l'allontanamento dei fanghi, qualora l'operazione non venga effettuata in proprio.

Nel registro di scarico devono essere indicati quantità e qualità dei materiali scaricati, data, eventuali trattamenti effettuati sui fanghi, loro destinazione, mezzi ed imprese che provvedono al trasporto.

Per ciascuno scarico il registro deve essere firmato da un responsabile dell'impianto dove si producono i fanghi e dall'eventuale trasportatore.

Il bollettario deve essere composto di tre esemplari per ciascuna bolletta, nella quale devono venire indicati data, quantità e qualità e destinazione del materiale allontanato, nome del trasportatore, del destinatario e del produttore, richiamando le corrispondenti annotazioni del registro di scarico.

Il primo esemplare della bolletta viene rilasciato al trasportatore (e da questi esibito a richiesta durante il percorso); il secondo al destinatario; il terzo trattenuto dal responsabile dell'impianto.

Qualora il responsabile dell'impianto ove si producono i fanghi provvede direttamente al trasporto e/o allo smaltimento, le copie delle bollette saranno corrispondentemente diminuite.

I soggetti che effettuano per conto terzi attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei fanghi devono tenere costantemente aggiornati oltre al bollettario di cui sopra un registro di carico del materiale che deve pure essere progressivamente numerato e vidimato in ogni pagina dall'ufficio tutela risorse naturali, sul quale vanno indicati data, quantità e qualità, destinazione provvisoria e definitiva del materiale, le manipolazioni e le trasformazioni su di esse compiute.

Per ciascuna operazione deve essere apposta la firma di un responsabile dell'impianto presso il quale le operazioni si svolgono.

I registri ed i bollettari devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, di cui all'art. 12 della legge provinciale, per almeno tre anni dalla data di effettuazione dell'ultima operazione.

20.11. Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con autobotti a tenuta stagna in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori e qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.

Art. 21.
Norme per gli scarichi in fognatura di cui all'art. 17 della legge provinciale

21.1. Il dimensionamento delle reti di fognatura deve essere effettuato in base a metodi di calcolo ed a criteri dedotti da pubblicazioni specialistiche, scientifiche e tecniche, di comprovata attendibilità o da testi universitari.

Non può essere fatto riferimento a metodi che:

possano risultare superati in relazione agli sviluppi ed agli approfondimenti della materia;

vengano proposti da organizzazioni commerciali;

non risultino sufficientemente documentati dal lato tecnico e scientifico.

In ogni caso, nella relazione di progetto devono essere precisate le fonti dalle quali sono stati derivati i metodi ed i criteri di calcolo.

21.2. Le caratteristiche tecniche delle reti di fognatura possono essere dedotte:

dalle pubblicazioni specializzate, scientifiche e tecniche o dai testi universitari, di cui al comma precedente;

da pubblicazioni e cataloghi di carattere commerciale relativi ai materiali ed ai manufatti impiegati.

In ogni caso nella relazione di progetto dovranno essere precisate le fonti cui si è fatto riferimento, dando ragione delle scelte effettuate.

21.3. I materiali e le tecniche costruttive da impiegarsi nella realizzazione delle fognature devono rispondere ai requisiti ed alle prescrizioni dei capitolati tipo predisposti dalle competenti amministrazioni.

Per quanto riguarda materiali e tecniche costruttive non contemplate dalle fonti di cui al comma precedente si deve fare riferimento a:

pubblicazioni tecniche specialistiche di comprovata attendibilità;

pubblicazioni e cataloghi di carattere commerciale relativi ai materiali ed alle tecniche impiegati.

21.4. Le norme di cui ai precedenti commi si estendono anche alle fognature private.

Art. 22.
Piano provinciale degli impianti di trattamento centralizzati di cui all'art. 18 della legge provinciale

22.1. Nel predisporre il piano provinciale l'assessorato competente deve attenersi, quanto alla localizzazione degli impianti centralizzati, alle disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento ed ai seguenti criteri:

definizione dell'area da servire sulla base di un'ottimazione economica da ottenersi, mediante confronto di soluzioni alternative e valutando sia gli investimenti che gli oneri di gestione, come somma di reti di convogliamento e di impianti di depurazione;

propensione, nei casi di non rilevante differenza di spesa, per le soluzioni maggiormente accentrate;

scelta di soluzioni che consentano di dare un recapito degli scarichi depurati in acque superficiali.

Art. 23.
Coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti di cui all'art. 23 della legge provinciale

23.1. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale nel territorio della provincia di Bolzano la tutela delle acque da inquinamenti e la disciplina degli scarichi si esercita unicamente attraverso le competenze e le procedure disposte dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

Tali competenze e procedure sostituiscono tutto quanto diversamente disposto, in ordine alla materia oggetto della legge provinciale, dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e da ogni altra disposizione di legge statale, regionale o provinciale.

ALLEGATO 1

Tabella A

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
1	pH	5,5 - 9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 m dallo scarco.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso di acqua a monte ed a valle del punto d'immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 m di distanza dal punto d'immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto d'immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.
3	Colore	—	Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	—	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	80	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70% del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebolizzione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali mg/l (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \ldots\ldots + \frac{C_n}{L_n}$ Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Carmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri totali mg/l come CN—	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,2	
29	Solfuri mg/l come H_2S	1	
30	Solfiti mg/l come SO_3 =	1	
31	Solfati mg/l come SO_4 =	1.000	
32	Cloruri mg/l come Cl—	1.200	
33	Fluoruri mg/l come F—	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
35	Azoto ammoniacale mg/l come NH_4+	15	(Si applica ai numeri 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km della linea di costa, l'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg/N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi ed oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli mg/l come C_6H_5OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Salmo Gairdnerii Rich.
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 49, 50 e 51. Il limite si applica quando, a discrezione dell'autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Tabella B

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
1	**pH**	**5,5 - 9,5**	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 m dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto d'immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 m di distanza dal punto d'immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto d'immissione dello scarico non deve superare i 35°C La condizione suddetta è subordinata all'approvazione della autorità preposta alla gestione del canale.
3	Colore	—	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	—	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospens. totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (a)	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (b)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (c)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali mg/l (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \ldots\ldots + \frac{C_n}{L_n}$ (d)
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.

---

a) Limite min. imponibile: quello della tabella A; limite mass.: 200.
b) Limite min. imponibile: quello della tabella A; limite mass.: 250.
c) Limite min. imponibile: quello della tabella A; limite mass.: 500.
d) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/l come CN^-	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,3	
27	Solfuri mg/l come H_2S	2	
28	Solfiti mg/l come $SO_3^{=}$	2	
29	Solfati mg/l come $SO_4^{=}$	1.000	
30	Cloruri mg/l come Cl^-	1.200	
31	Fluoruri mg/l come F^-	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
33	Azoto ammoniacale mg/l come NH_4^+	30	Si applica ai numeri 33, 34 e 35. Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg/N/1.
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi ed oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli mg/l come C_6H_5OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità	—	Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius auratus.
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 47, 48 e 49. Il limite si applica quando a discrezione dell'autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

ALLEGATO 2

NORME PER LE VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF E LO SMALTIMENTO NEL SUOLO MEDIANTE POZZI DI DISPERSIONE O SUB-IRRIGAZIONE

Vasche settiche di tipo Imhoff.

La costruzione, l'ubicazione, il proporzionamento e l'esercizio delle vasche di tipo Imhoff, nei casi in cui siano ammesse dalla legge provinciale e dal regolamento, devono essere effettuati nel rispetto delle norme di seguito riportate, con l'avvertenza che nelle vasche stesse non potranno essere immesse acque di pioggia.

1) *Costruzione*:

a) di norma sono cilindriche, a pianta circolare, costruite con elementi anulari, in cemento armato, prefabbricati o montati in sito; poco convenienti quelle a pianta rettangolare (anche per le vasche di maggiori dimensioni) costruite in muratura o in cemento armato sul posto;

b) sono suddivise in due comparti comunicanti a mezzo di una feritoia; uno disposto nella parte superiore ed attraversato dal liquame; l'altro per l'intera altezza destinato inferiormente alla raccolta del materiale che sedimenta (fango) e superiormente (per la parte non occupata dal comparto di sedimentazione) all'acqua di copertura;

c) consigliabile un tirante d'acqua sul fondo di almeno 3 metri;

d) indispensabile adottare accorgimenti per impedire il passaggio di bolle di gas nel comparto di sedimentazione, nonchè il formarsi della crosta nello stesso (travetto di protezione, denti sporgenti, ecc.);

e) tenuta assicurata da accurata sigillatura dei giunti tra i vari elementi prefabbricati; per le fosse in cemento armato o muratura, intonaco di cemento a doppio, ed eventuale verniciatura interna protettiva;

f) completamente interrate; accesso dall'alto a mezzo di apposito vano a livello del piano di campagna, con chiusino a tenuta e sigillato;

g) ingresso del liquame grezzo ed uscita di quello chiarificato a mezzo di tubo a T (con bocche inferiori aprentisi 20-30 cm al di sotto del pelo libero), o con paraschiuma di protezione, per trattenere le sostanze galleggianti; diametro dei pezzi a T: 15-20 cm;

h) tubo di ventilazione con bocca inferiore al di sopra del pelo libero e bocca superiore aprentesi al di sopra della copertura dell'edificio.

2) *Ubicazione*:

a) mai sottostanti ai fabbricati, ma esterne ad essi; distanti almeno 1 m dal filo esterno dei muri di fondazione ed indipendenti da questi;

b) a non meno di 10 m da qualunque condotta o serbatoio, destinati ad uso potabile;

c) disposizione planimetrica nei riguardi di fabbricati ed aree frequentate tale, che le operazioni di estrazione dei residui non rechino fastidi, o risultino sgradevoli alla vista.

3) *Proporzionamento*:

a) compartimento di sedimentazione: pari ad 1/3-1/2 del volume di liquame sversato giornalmente, corrispondente a circa 4-6 ore di detenzione con le portate di punta; consigliabili valori più elevati per le vasche più piccole; aggiungere 10-15 litri a persona per le sostanze galleggianti;

b) valori medi del comparto di sedimentazione 40-50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, mai meno di 250-300 litri complessivi;

c) compartimento del fango: 100-200 litri per persona servita, se si effettuano almeno due estrazioni l'anno; la capacità si valuta fino a 25-30 cm al di sotto del punto più basso della feritoia di passaggio del materiale che sedimenta; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per persona ed effettuare un'estrazione all'anno;

d) per i complessi produttivi con limitata presenza delle persone servite, il compartimento di sedimentazione dovrà tener conto delle portate di punta conseguenti all'uniformità di orario, in modo da assicurare non meno di 3 ore di detenzione; il comparto del fango potrà ridursi a circa la metà (60-80 litri per persona servita);

e) dimensioni massime delle vasche prefabbricate: diametro 2,50 m, altezza 4,00 m; per cubature maggiori si possono impiegare più unità in parallelo.

4) *Esercizio*:

a) prima dell'inizio del funzionamento la vasca deve venire riempita d'acqua;

b) immissione di calce nel comparto del fango, in sede di avviamento, per ottenere la fermentazione metanica o digestione del fango;

c) entrata del liquame grezzo con continuità ed uscita di quello chiarificato nella stessa misura (trascurabile la parte di acqua che proviene dall'addensamento del fango);

d) estrazione del fango digerito da una a quattro volte l'anno; l'estrazione viene praticata mediante tubo flessibile, introdotto attraverso il vano accesso, e che si fa pescare al fondo dalla vasca; non va estratto tutto il fango; se ne lascia una parte pari a circa il 25-30%;

e) asportazione della crosta superiore al comparto del fango e dei materiali galleggianti e pulizia dei paraschiuma del comparto di sedimentazione, ogni qualvolta si effettua l'estrazione del fango.

Smaltimento nel suolo.

Lo smaltimento nel suolo di acque di rifiuto, nei casi in cui sia ammessa dalla legge e dal regolamento e fatti salvi i trattamenti prescritti, deve essere effettuato secondo le norme di seguito riportate, che non prevedono l'immissione di acque di pioggia.

Per queste ultime, se necessario, lo smaltimento nel suolo dovrà di norma essere effettuato con sistemi di dispersione indipendenti.

A) POZZI DI DISPERSIONE:

1) *Costruzione*:

a) di forma cilindrica, con diametro interno di almeno 1 metro; in muratura di pietrame, di mattoni o in calcestruzzo; privi di platea; nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile, si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco;

b) strato di pietrame e pietrisco al fondo, al posto della platea; spessore 40-50 cm;

c) strato di pietrisco ad anello esternamente, intorno alla parte di parete con feritoie; dimensioni medie del pietrisco 4-8 cm; spessore orizzontale 40-50 cm; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco, pietrame di dimensioni medie 8-12 cm; disposto con cura, possibilmente a mano;

d) copertura del pozzo con voltina o con piastra in calcestruzzo, semplice od armato, a profondità non inferiore a 60-70 cm; sulla copertura pozzetto di accesso con chiusino;

e) al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda, strato di terreno ordinario, con soprassesto per evitare che, con il riassetto, si manifesti un avvallamento; sul pietrisco carta catramata o carta di imballo robusta, per non avere penetrazione di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco stesso sottostante;

f) tubi di areazione, dal piano di campagna, penetranti per almeno un metro nello strato di pietrisco; diametro 10-12 centimetri.

2) *Ubicazione*:

a) lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni, che ostacolino il passaggio dell'area nel terreno; condotta di adduzione a tenuta;

b) fondo del pozzo non inferiore a 2 m, rispetto al livello superiore della falda; in nessun caso la falda può essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi, a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria;

c) evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; o in zone carsiche;

d) distanza di almeno 50 m da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio potabile.

3) *Proporzionamento*: (*)

a) sviluppo della parete perimetrale in funzione della natura del terreno, come da tabella che segue, riferita agli scarichi domestici:

Gruppo	Natura del terreno	Sviluppo della parete
—	—	—
1	Sabbia grossa o pietrisco o ghiaia o misti	1,0 m²/ab.
2	Sabbia fine	1,5 m²/ab.
3	Sabbia o ghiaia o pietrisco con limo	2,5 m²/ab.
4	Argilla o limo con molta sabbia o pietrisco	4,0 m²/ab.
5	Argilla o limo con poca sabbia o pietrisco	8,0 m²/ab.
6	Argilla compatta impermeabile	non adatto

Per le attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con scarichi di tipo civile la tabella si applica con l'equivalenza: 1 addetto = 0,5 abitanti.

Per gli scarichi industriali, nei casi ammessi, lo sviluppo della parete dovrà essere valutato caso per caso, secondo i criteri da approvarsi da parte dell'ufficio tutela risorse naturali;

b) capacità utile non inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo;

c) consigliabile disporre almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie, per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo; distanza tra gli assi dei pozzi non inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

4) *Esercizio*: Non richiedono conduzione; si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, o intasamento del pietrisco e terreno circostante; controllo nel tempo del livello massimo della falda; se i pozzi sono due, si alterna il funzionamento ogni 4-6 mesi.

B) SUB IRRIGAZIONE:

1) *Costruzione*:

a) trincea profonda 60-70 cm, larga alla base almeno 40 cm, con inclinazione delle pareti secondo la natura del terreno; parte inferiore dello scavo riempita di pietrisco, di dimensioni 3-6 cm, per un'altezza di circa 30 cm; nel mezzo del corpo di pietrisco viene disposta la condotta disperdente; al di sopra del pietrisco il cavo viene riempito con il terreno proveniente dallo scavo;

b) condotta disperdente, disposta come sopra, costituita da elementi tubolari di cotto, di gres, di calcestruzzo o di cemento-amianto, di diametro di 10-12 cm e lunghezza 30-50 cm, con estremità tagliate diritte e distanziate di 1-2 cm, coperte superiormente da tegole o elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco; pendenza della condotta tra 0,2 % e 0,5 %;

(*) E' necessario effettuare una prova di percolazione praticando uno scavo di saggio fino a sufficiente profondità, portando a saturazione le pareti, ed assicurandosi che il terreno sia capace di assorbire dai 40-80 litri d'acqua all'ora, per metro quadrato di parete.

c) pietrisco di cui sopra vagliato e disposto accuratamente nello scavo per strati: carta catramata, o carta da imballo, robusta, interposta tra il pietrisco ed il terreno da reinterro, per non avere penetrazione di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del sottostante pietrisco; al terreno di reinterro si assegna un sovrassesto, per evitare che con l'assestamento si formi un avallamento sopra la trincea;

d) vaschetta in muratura o in calcestruzzo, a tenuta, con sifone di cacciata, all'inizio della condotta o rete disperdente; pozzetto di accesso con chiusino, di dimensioni adatte all'introduzione e posa in opera del sifone; sifone del tipo per percolatrice, con vani di passaggio ampi, adatto al liquame di fogna;

e) trincea con condotta disperdente su una fila; o su una fila con ramificazione; o su più file; se il terreno ha per sua natura notevole pendenza, la trincea segue l'andamento delle curve di livello, con tornanti, in moda da non superare le pendenze idonee.

2) *Ubicazione*:

a) trincee con condotte disperdenti lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; condotte di adduzione sino al sistema di dispersione, a tenuta;

b) distanza tra il fondo della trincea ed il livello superiore della falda, non inferiore ad un metro; in nessun caso la falda può essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico, o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici o microbiologici caso per caso da parte dell'autorità competente;

c) distanza di almeno 30 m da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio potabile.

3) *Proporzionamento*: Sviluppo di condotta disperdente in funzione della natura del terreno, come da tabella che segue, riferita agli scarichi civili:

Gruppo	Natura del terreno	Lunghezza/ab.
—	—	—
1	Sabbia fine, materiale leggero permeabile di riporto	2 m/ab.
2	Sabbia grossa e pietrisco o ghiaia o misti	3 m/ab.
3	Sabbia fine con argilla o limo	5 m/ab.
4	Argilla o limo con un po' di sabbia	10 m/ab.
5	Argilla compatta	non adatto

Per gli scarichi industriali, nei casi ammessi, lo sviluppo di condotta disperdente dovrà essere valutato caso per caso, secondo criteri da approvarsi da parte dell'ufficio tutela risorse naturali.

In ogni caso la fascia di terreno impegnata, o la distanza tra due condotte disperdenti, dovrà essere di circa 30 metri.

4) *Esercizio*: Non richiede conduzione; si controllerà di tanto in tanto che non vi sia intasamento del pietrisco e del terreno circostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente; controllo nel tempo del livello massimo della falda.

(*Omissis*).

(10621)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810110)